SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 luglio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. **86**.

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni in materia di turismo, concentrando le relative funzioni nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire una politica integrata di valorizzazione del *Made in Italy* e di promozione coerente e sostenibile del Sistema Italia;

Ritenuto altresì necessario ed urgente procedere ad una riorganizzazione delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di individuare un unico centro di coordinamento e di responsabilità politica per la bonifica dei siti inquinati, per le politiche di contrasto al rischio idrogeologico, per la difesa del suolo e le politiche di sviluppo sostenibile ed economia circolare;

Ritenuto inoltre necessario ed urgente procedere ad un riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche in favore della famiglia, in materia di adozioni, infanzia e adolescenza e di politiche in favore delle persone con disabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;» e il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attività culturali;»;

b) all'articolo 27, comma 3, le parole: «del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», sono soppresse;

c) all'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, le parole: «; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo» sono soppresse;

d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: «b-*bis*) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;

e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

4. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

5. La denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo», di cui all'articolo 5, comma 1-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonché le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima è ridenominata «Scuola dei beni e delle attività culturali» e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società in *house* ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

11. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

b) le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

12. All'articolo 4, comma 1, della legge 26 gennaio 1963, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) la parola: «tesoro,» è sostituita dalle seguenti: «tesoro e»;

c) le parole: «e dal Ministero per l'agricoltura e le foreste» sono soppresse.

13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:

a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e del CAI - Club Alpino Italiano sono modificati, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» a «Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa»;

b) al comma 2, le parole: «, su proposta del Ministro per la coesione territoriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla proposta del Ministro delegato per il Sud» e le parole da: «un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.».

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresì le funzioni già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio» sono soppresse e il comma 9 è abrogato. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalla seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti: «c-*bis*) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

c-*ter*) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;»;

b) all'articolo 37, comma 1, le parole: «, comma 5-*bis*,» sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.

6. Le risorse di cui al comma 5, per l'anno 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità

1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:

1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega;

c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresì:

1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei

trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con riferimento alle politiche in materia di salute, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di coordinamento esprimendo il concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero della salute relativamente alle attività volte alla promozione dei servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:

1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria è riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «con decreto del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il» e dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono soppresse le seguenti: «di concerto con».

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*:

a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, le parole: «Il Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità» e le parole: «organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia»;

b) all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: «- Dipartimento per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti «- Dipartimento per le politiche della famiglia» e le parole: «Ministro per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità».

4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *d)*:

a) alla legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 41, comma 1, le parole: «Ministro per gli affari sociali coordina» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, coordina»; al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»; al comma 8, le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;

2) all'articolo 41-*bis*, comma 1, le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;

b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1265 è sostituito dal seguente:

«1265. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;

2) al comma 2, le parole: «presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero non superiore a cinque.»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata.»;

d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;

2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità» e le parole: «Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono»;

3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;

4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità trasmettono»;

e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «ne fanno parte, oltre ad un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ne fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e ad un rappresentante» e le parole: «e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, ove nominato, nonché un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo»;

f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 254 è sostituito dal seguente:

«254. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale dell'assistente familiare, come definito al comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.»;

g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «per la famiglia e le disabilità,»;

h) all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'università e della ricerca,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,»;

i) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «ed è composto» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, nonché,»;

l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,».

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi:

a) l'articolo 1, comma 19, lettera *e)*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

b) l'articolo 1, comma 14, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, è destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica

1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le» e, in fine, le parole da: «, è istituito» a «30 luglio 1999, n. 303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

b) al comma 2, le parole: «l'immediata operatività del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1».

2. Le risorse individuate per le finalità di cui all'articolo 41, comma 3, lettera *a)*, numero 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici ricadenti nella zona sismica 1 e candidati dagli enti locali nell'ambito della procedura selettiva di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e le parole: «della medesima Struttura» sono sostituite con le seguenti «del medesimo Ministero»;

b) al comma 488, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

c) al comma 489:

1) al primo periodo, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 12 luglio 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CENTINAIO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

BONISOLI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FONTANA, *Ministro per la famiglia e le disabilità*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TONINELLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BONGIORNO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

DI MAIO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

18G00113

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Canzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Canzo (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Fabrizio Turba;

Vista la deliberazione n. 20 del 31 maggio 2018, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Fabrizio Turba dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Canzo (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Canzo (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fabrizio Turba.

In occasione delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 il sig. Fabrizio Turba è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Lombardia.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 20 del 31 maggio 2018, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canzo (Como).

Roma, 19 giugno 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A04676

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2018, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Postiglione è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Bari, con provvedimento del 24 aprile 2018, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Bari, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 18 maggio 2018, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Postiglione, prefetto in quiescenza.

Roma, 13 giugno 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A04677

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Vastogirardi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Vastogirardi (Isernia) ed il sindaco nella persona del signor Andrea Di Lucente;

Vista la deliberazione n. 17 del 26 maggio 2018, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Andrea Di Lucente dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vastogirardi (Isernia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vastogirardi (Isernia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Andrea Di Lucente.

In occasione delle consultazioni elettorali del 22 aprile 2018 il signor Andrea Di Lucente è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Molise.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 17 del 26 maggio 2018, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vastogirardi (Isernia).

Roma, 19 giugno 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A04678

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio Piacentino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di San Giorgio Piacentino (Piacenza) ed il sindaco nella persona del signor Giancarlo Tagliaferri;

Vista la deliberazione n. 14 del 28 maggio 2018, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Giancarlo Tagliaferri dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Giorgio Piacentino (Piacenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giorgio Piacentino (Piacenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giancarlo Tagliaferri.

Considerato che con deliberazione n. 14 del 28 maggio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, il consiglio comunale di San Giorgio Piacentino ha dichiarato la decadenza del sindaco Giancarlo Tagliaferri per l'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la carica neoassunta di consigliere della Regione Emilia.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio Piacentino (Piacenza).

Roma, 19 giugno 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A04679

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2018.

Aggiornamento dell'elenco dei medicinali di cui all'Allegato III-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «testo unico»;

Visti, in particolare, l'allegato III-*bis* del testo unico, che include i medicinali che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate per la terapia del dolore e la tabella dei medicinali, sezione B, che contiene i medicinali di origine vegetale a base di cannabis;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, ed in particolare l'art. 5 che reca disposizioni sulla prescrizione di preparazioni magistrali;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, che al punto 4 dell'allegato tecnico elenca gli impieghi previsti per l'uso medico della cannabis;

Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

Visto in particolare l'art. 18-*quater*, comma 6, introdotto dalla citata legge di conversione, che pone a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia del dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015;

Ritenuto necessario, in relazione a quanto previsto dall'art. 18-*quater*, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, aggiornare l'elenco dei medicinali di cui all'allegato III-*bis*, ai sensi dell'art. 43, comma 4-*bis* del testo unico;

Visti i pareri dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 2 febbraio 2018, e del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 marzo 2018, favorevoli all'inserimento nell'allegato III-*bis* di «medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard» e all'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, alla voce «Medicinali di origine vegetale a base di cannabis» del contrassegno con doppio asterisco (**), previsto per i medicinali utilizzati nella terapia del dolore;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato III-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la voce:

Medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard.

Art. 2.

1. Nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 alla voce «Medicinali di origine vegetale a base di cannabis» è inserito il contrassegno con doppio asterisco (**), previsto per i medicinali utilizzati nella terapia del dolore, come segue:

Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (**).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2018

Il Ministro: GRILLO

18A04702

DECRETO 25 giugno 2018.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali. Nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art. 13, comma 2, del testo unico secondo cui le citate tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche;

Vista la Convezione unica sugli stupefacenti adottata a New York in data 30 marzo 1961 come emendata dal protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 giugno 1974, n. 412;

Vista la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito e reso esecutiva con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Preso atto che la *Commission on Narcotic Drugs* (CND), nell'ambito della 60° sessione che si è svolta a Vienna, in data 16 marzo 2017, con le decisione n. 60/3, ha approvato l'inserimento della sostanza butirfentanil nella Schedule I di cui alla Convenzione del 1961 sulle sostanze narcotiche e che con le decisioni n. 60/4, 60/5, 60/8, 60/10, ha approvato l'inserimento delle sostanze: 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA nella Schedule II, di cui alla convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;

Tenuto conto che le sostanze 4-MEC, Etilone, 5F-APINACA, nella tabella I, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono comprese le prime due: 4-MEC ed Etilone all'interno della categorie degli «analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», e 5F-APINACA all'interno della categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal indazol-3-carbossamide», senza essere denominate specificamente;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 6 dicembre 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 delle sostanze Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 febbraio 2018, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 delle sostanze: Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA;

Ritenuto di dover procedere ai citati aggiornamenti delle tabelle degli stupefacenti, in adesione alle convenzioni internazionali ed a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

4-MEC denominazione comune

(2-etilamino-1-p-tolilpropan-1-one) denominazione chimica

(2-Etilammino-1-(4-metilfenil)-1-propanone) altra denominazione

4-metiletcatinone altra denominazione

5F-APINACA denominazione comune

(N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indaziol-3-carbossamide) denominazione chimica

(N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossammide) altra denominazione

5F-AKB-48 altra denominazione

BUTIRFENTANIL denominazione comune

(N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-butanamide) denominazione chimica

ETILONE denominazione comune

(2-(etilamino)-1-(3,4 metilendiossifenil)-propan-1-one) denominazione chimica

(2-etilamino-1-(3,4-metilenediossifenil)propan-1-one) altra denominazione

Bk-MDEA altra denominazione

MPA denominazione comune

(N-Metil-1-(tiofen-2il)propan-2-ammina) denominazione chimica

Metiopropamina altra denominazione

Metiltienpropamina altra denominazione

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2018

Il Ministro: GRILLO

18A04703

DECRETO 25 giugno 2018.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze Bufedrone, Pentedrone e Alfa-PVT.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali. Nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Vista la nota pervenuta in data 12 gennaio 2016 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la segnalazione di casi di intossicazione acuta associati all'uso di catinoni sintetici, tra cui le sostanze Bufedrone, Pentedrone e Alfa-PVT e l'identificazione di dette sostanze in materiali sequestrati, in Italia nel periodo 2013-2015;

Considerato che la sostanza Bufedrone (2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-one) è un catinone sintetico, isomero strutturale del mefedrone incluso nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e che nella stessa tabella I è compresa all'interno della categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», senza essere denominata specificamente;

Considerato che la sostanza Pentedrone (2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one) è classificabile come stimolante, inibitore del reuptake di dopamina-noradrenalina e la cui assunzione è stata associata a casi fatali e che nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è compresa all'interno della categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», senza essere denominata specificamente;

Preso atto che la *Commission on Narcotic Drugs* (CND), nell'ambito della 60° edizione, che si è svolta a Vienna in data 16 marzo 2017, con decisione n. 60/6 ha approvato l'inserimento della sostanza Pentedrone nella Schedule II di cui alla Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;

Considerato che la sostanza Alfa-PVT (2-(pirrolidin-1-il)-1-(tiofen-2-il)pentan-1-one) è un catinone, analogo strutturale di α-PVP, per il quale sono stati descritti effetti quali eccitazione, perdita di peso, allucinazioni, aggressività;

Tenuto conto che le sostanze Bufedrone, Pentedrone e Alfa-PVT sono state identificate e poste sotto controllo in molti Paesi europei ed extraeuropei e schedate dal *DEA-Drug Enforcement Administration USA*;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 12 maggio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 delle sostanze: Bufedrone, Pentedrone e Alfa PVT (α- *PVT)*;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 febbraio 2018, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 delle sostanze: Bufedrone, Pentedrone e Alfa-PVT;

Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle citate sostanze nella tabella I del testo unico, in adesione alle convenzioni internazionali ed a tutela della salute pubblica, tenuto conto di casi di intossicazioni e sequestri in Italia ed alla diffusione di dette sostanze sul mercato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

ALFA - PVT denominazione comune

(2-(pirrolidin-1-il)-1-(tiofen-2-il)pentan-1-one) denominazione chimica

(Alpha-pyrrolidinopentiothiophenone) altra denominazione

(alfa-pirrolidinopentiotiofenone) altra denominazione

(α–PVT) altra denominazione altra denominazione

BUFEDRONE denominazione comune

(2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-one) denominazione chimica

(α - methylamino-butyrophenone) altra denominazione

PENTEDRONE denominazione comune

(2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one) denominazione chimica

(α-Methylamino-valerophenone) altra denominazione

(β-etil-metcatinone) altra denominazione

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2018

Il Ministro: GRILLO

18A04704

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 giugno 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOC «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2012 n. 8357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 98 del 27 aprile 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 23623, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 101 del 4 maggio 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» ha dimostrato la rappresentatività di cui al commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo designato del controllo «Valoritalia S.r.l.», con nota prot. n. 31/sede di Orvieto/2018/47 del 30 maggio 2018, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulle D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso»;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per le D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 aprile 2012, n. 8357, successivamente confermato, al Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», con sede legale in Orvieto (Terni), corso Cavour n. 36, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per le D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 6 aprile 2012, n. 8357, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 15 giugno 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A04693

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2018.

Scioglimento di 204 società cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le 204 società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile il quale impone lo scioglimento d'autorità di una società cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di 204 società cooperative aventi sede nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto, riportate nell'allegato elenco, parte integrante del decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2018

Il direttore generale: MOLETI

ALLEGATO

ELENCO N.7/SC/2018 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
1	COOPERATIVA LAVORO ITALIA 2007 - SOCIETA' COOPERATIVA	02239720697	CH - 163132	SAN SALVO	CH	ABRUZZO	2009	07/03/2008	NO
2	WATER HUB SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01046550677	TE - 121141	TERAMO	TE	ABRUZZO	2010	30/08/1999	CONF
3	A & C - SOC. COOP.	00686250770	MT - 65222	BERNALDA	MT	BASILICATA	2011	05/03/1999	UNICOOP
4	AGRI.COR - AGRICOLA CORIGLIANESE SOCIETA' COOPERATIVA	01544430786	CS - 104047	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2010	14/12/1987	NO
5	ANGELI DELLA PRESILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	03024170783	CS - 205739	SPEZZANO DELLA SILA	CS	CALABRIA	2009	29/09/2009	NO
6	ARCHEOPAL - SOCIETA' COOPERATIVA	02731770786	CS - 186007	ROSSANO	CS	CALABRIA	2010	07/10/2005	NO
7	AZ UFFICIO - SOCIETA' COOPERATIVA	03100920788	CS - 211051	BELVEDERE MARITTIMO	CS	CALABRIA	2010	23/11/2010	NO
8	B & BM SUPPORTER SOCIETA' COOPERATIVA	03003510785	CS - 204357	PAOLA	CS	CALABRIA	NO	30/05/2009	NO
9	CALABRIA EXPRESS SOC. COOP.	02486290782	CS - 168512	MONTALTO UFFUGO	CS	CALABRIA	2011	07/03/2002	UNICOOP
10	CARTESIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02300080781	CS - 157697	SCALEA	CS	CALABRIA	2007	03/12/1999	NO
11	CHARLES PE'GUY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02949810788	CS - 200885	SARACENA	CS	CALABRIA	2008	16/09/2008	NO
12	COOP GIANICO SOCIETA' COOPERATIVA	02955650789	CS - 201280	ROSSANO	CS	CALABRIA	2008	03/10/2008	NO
13	COOPERATIVA ACRESE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	03003160789	CS - 204416	ACRI	CS	CALABRIA	2009	26/05/2009	NO
14	COOPERATIVA BERNARDINO TELESIO - SOCIETA' COOPERATIVA	03053720789	CS - 207510	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	NO	18/02/2010	NO
15	COOPERATIVA JOLLY A MUTUALITA' PREVALENTE	02614820781	CS - 176998	COSENZA	CS	CALABRIA	2009	23/01/2004	NO
16	COSENZA EUROPEA 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02595690781	CS - 175920	RENDE	CS	CALABRIA	2011	06/11/2003	NO
17	EDIL B. SOCIETA' COOPERATIVA	02799940784	CS - 190817	ROSSANO	CS	CALABRIA	2009	21/09/2006	NO
18	EDIL CORIGLIANO SOCIETA' COOPERATIVA	03144190786	CS - 214125	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	NO	01/07/2011	NO
19	FRA.GI.LEO. - SOCIETA' COOPERATIVA	03014150787	CS - 205116	CARIATI	CS	CALABRIA	2010	28/07/2009	NO
20	FRATELLI ORLANDO V.C. SOCIETA' COOPERATIVA	03017670781	CS - 205461	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2009	27/08/2009	NO
21	G.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	03027480783	CS - 205851	ROGGIANO GRAVINA	CS	CALABRIA	2009	15/10/2009	NO
22	GE.STE.M. - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02776200780	CS - 189066	DIAMANTE	CS	CALABRIA	2011	21/04/2006	NO
23	GEO GREEN - SOCIETA' COOPERATIVA	02960240782	CS - 201559	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2009	23/10/2008	NO
24	IDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02718280783	CS - 185271	COSENZA	CS	CALABRIA	2011	30/06/2005	NO
25	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA	02836920781	CS - 193197	PAOLA	CS	CALABRIA	2010	06/03/2007	NO
26	LA FONTE SOCIETA' COOPERATIVA	03021100783	CS - 205613	ROSSANO	CS	CALABRIA	2010	16/09/2009	NO
27	LA PERLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02288690783	CS - 155789	SAN LUCIDO	CS	CALABRIA	2011	03/08/1999	CONF
28	L'ADAMO 2003 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02995260789	CS - 203863	COSENZA	CS	CALABRIA	2009	22/04/2009	NO
29	LIDER - SOCIETA' COOPERATIVA	02769660784	CS - 188999	ACRI	CS	CALABRIA	2010	25/03/2006	NO
30	MANGIAFUOCO - SOCIETA' COOPERATIVA	02921620783	CS - 198736	COSENZA	CS	CALABRIA	2008	08/04/2008	NO
31	METALTESSIL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02245000787	CS - 152216	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2010	27/11/1998	NO
32	NATUR SILA SOCIETA' COOPERATIVA	02125040788	CS - 144386	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	CALABRIA	2011	14/04/1997	NO
33	PEGASO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	03028270787	CS - 206126	SAN LUCIDO	CS	CALABRIA	2010	19/10/2009	NO

ELENCO N.7/SC/2018 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
34	PRIMO SOCCORSO SAN BENEDETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	03024360780	CS - 205695	CETRARO	CS	CALABRIA	2010	24/09/2009	NO
35	RAGGIO DI SOLE SOC. COOP.	03073270781	CS - 208919	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2011	26/05/2010	NO
36	SAN FRANCESCO SOC. COOP. A R.L.	02211100785	CS - 150541	TARSIA	CS	CALABRIA	2011	23/07/1998	NO
37	SOCIETA' COOPERATIVA SILANA AMBIENTE	02781950783	CS - 189610	SPEZZANO DELLA SILA	CS	CALABRIA	2009	24/05/2006	NO
38	TELTOUR - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI	01763290788	CS - 117073	PAOLA	CS	CALABRIA	2010	02/07/1991	NO
39	VIOLA SOCIETA' COOPERATIVA	02931020784	CS - 199466	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2008	21/05/2008	NO
40	ZAGARA APOLLINARA SOCIETA' COOPERATIVA	03023370780	CS - 205735	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2011	28/09/2009	NO
41	AGRISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	02977530795	CZ - 183137	LAMEZIA TERME	CZ	CALABRIA	2011	04/09/2008	NO
42	ARDAG NOVADENT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM ITATA	02186290793	CZ - 156816	CATANZARO	CZ	CALABRIA	2009	10/06/1998	NO
43	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI SUINI CALABRESI - O.P.- SOCIETA' COOPERAT IVA	02941130797	CZ - 182104	NOCERA TERINESE	CZ	CALABRIA	2009	12/03/2008	NO
44	VALLE DI MARZO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA S. R.L,	02680910797	CZ - 173689	PLATANIA	CZ	CALABRIA	2009	12/11/2004	NO
45	SOCIETA' COOPERATIVA ACLI CIRO'	00962000790	KR - 147325	CIRO'	KR	CALABRIA	2008	05/08/1994	NO
46	AGRIMED PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01115520809	RC - 114450	REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA	2011	08/07/1989	NO
47	AGRUMICOLA SOCIETA' COOPERATIVA	02379290790	RC - 163694	ROSARNO	RC	CALABRIA	2010	16/10/2000	NO
48	COOPERATIVA SOCIALE LA RONDINE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02533820805	RC - 172929	PALMI	RC	CALABRIA	2009	01/07/2008	NO
49	IRIS -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	92067320801	RC - 177087	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	2009	02/10/2009	NO
50	LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02335740805	RC - 162521	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	2010	11/05/2005	NO
51	ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02652650801	RC - 180983	POLISTENA	RC	CALABRIA	2010	11/11/2010	NO
52	TRE SPIGHE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	80009810807	RC - 139322	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	2011	15/06/1960	NO
53	HIRPINIA HOUSE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	02569300649	AV - 167455	AVELLINO	AV	CAMPANIA	2010	25/07/2008	NO
54	LA SCUDERIA - SOCIETA' COOPERATIVA	02659170647	AV - 174001	SAN MICHELE DI SERINO	AV	CAMPANIA	NO	30/09/2010	NO
55	SOCIETA' COOPERATIVA LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02696560644	AV - 177010	ARIANO IRPINO	AV	CAMPANIA	NO	05/09/2011	NO
56	AGAPETRE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA ONLUS	01508630629	BN - 126225	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	NO	04/02/2011	NO
57	COOPERATIVA IACONOVA SERVICES A R.L.	01485310625	BN - 124228	SAN MARTINO SANNITA	BN	CAMPANIA	NO	08/03/2010	NO
58	FIORALBA SOCIETA' COOP. A RESP. LIMITATA	92006600628	BN - 65150	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2010	09/02/1974	NO
59	LA PA.U.SA. SOCIETA' COOPERATIVA	01451310625	BN - 121447	CEPPALONI	BN	CAMPANIA	2010	10/02/2009	NO
60	NEW EDIL AGRI SANNIO SOCIETA' COOPERATIVA	01478700626	BN - 123735	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	CAMPANIA	NO	15/01/2010	NO
61	2C COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	02934090610	CE - 206642	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	2010	31/01/2003	NO
62	ALFIERO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03564230617	CE - 253820	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	2010	07/10/2009	NO
63	ALFIERO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03631920612	CE - 259435	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	NO	11/06/2010	NO
64	ARNOSELLO SOCIETA' COOPERATIVA	03229320613	CE - 227868	PONTELATONE	CE	CAMPANIA	2010	24/02/2006	NO
65	C.L.F. COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	03744650619	CE - 268982	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	NO	12/10/2011	NO
66	CALIPSO SOCIETA' COOPERATIVA	03617150614	CE - 257768	VILLA LITERNO	CE	CAMPANIA	NO	14/04/2010	NO

ELENCO N.7/SC/2018 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
67	CANTEDIL SOCIETA' COOPERATIVA	03391890617	CE - 240465	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA	2011	16/11/2007	NO
68	EDIL PAGANO - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	02861840615	CE - 201315	ORTA DI ATELLA	CE	CAMPANIA	2010	08/04/2002	NO
69	EGA SOCIETA' COOPERATIVA	03726210614	CE - 267515	CESA	CE	CAMPANIA	NO	25/07/2011	NO
70	FER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03486810611	CE - 248154	AVERSA	CE	CAMPANIA	2011	17/12/2008	NO
71	FERTILIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03656070616	CE - 261481	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	NO	15/10/2010	NO
72	FRUTTADORO NUGNES SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	03639370612	CE - 260050	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA	NO	28/07/2010	NO
73	LA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	03369720614	CE - 238686	TEANO	CE	CAMPANIA	2010	02/08/2007	NO
74	LA RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	03570060610	CE - 254521	SANT'ARPINO	CE	CAMPANIA	2011	03/11/2009	NO
75	LAVINIA SOCIETA' COOPERATIVA	03607630617	CE - 257489	CASERTA	CE	CAMPANIA	2010	08/03/2010	NO
76	LE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03618980613	CE - 258006	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA	NO	22/04/2010	NO
77	M.T. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03277520619	CE - 231492	CESA	CE	CAMPANIA	2010	18/09/2006	NO
78	NI.RA. COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	03696140619	CE - 264849	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	NO	11/03/2011	NO
79	R.C. COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	03643220613	CE - 260442	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	2010	02/09/2010	NO
80	SA.GI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03646690614	CE - 260733	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA	NO	15/09/2010	NO
81	SOC.COOP. NOVELLA A R.L.	03038290619	CE - 213743	LUSCIANO	CE	CAMPANIA	2010	09/03/2004	NO
82	SPLENDOR CLEAN SOCIETA' COOPERATIVA	03617510619	CE - 257821	TRENTOLA-DUCENTA	CE	CAMPANIA	2010	20/04/2010	NO
83	TECNOEDIL - SOCIETA' COOPERATIVA	03406710610	CE - 242020	MONDRAGONE	CE	CAMPANIA	2010	21/01/2008	NO
84	TM COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03741150613	CE - 268746	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	2011	10/10/2011	NO
85	V.F.R. AGENCY INVESTIGAZIONI & SICUREZZA SOCIETA' COOPERATIVA	03665700617	CE - 262345	CAPODRISE	CE	CAMPANIA	NO	02/12/2010	NO
86	VILLA - SOCIETA' COOPERATIVA	03722180613	CE - 267056	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA	2011	29/06/2011	NO
87	AGENZIA 5 SOCIETA' COOPERATIVA	05684351215	NA - 768983	OTTAVIANO	NA	CAMPANIA	2008	01/03/2007	NO
88	ALA PLURISERVICE COOPERATIVA SOCIALE	06780891211	NA - 838905	NOLA	NA	CAMPANIA	2010	16/11/2010	NO
89	ARCOBALENO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	04993581216	NA - 726177	FRATTAMAGGIORE	NA	CAMPANIA	2010	29/12/2004	NO
90	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	06006611211	NA - 789476	GRUMO NEVANO	NA	CAMPANIA	2011	11/03/2008	NO
91	CASTELLANA - SOCIETA' COOPERATIVA	05139491210	NA - 735638	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2011	23/06/2005	NO
92	CLEMATIDE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	06645151215	NA - 828966	VOLLA	NA	CAMPANIA	2010	06/05/2010	NO
93	COOPERNICA COOPERATIVA NUOVE IDEE CAMPANIA -SOCIETA SOCIALE	06930421216	NA - 849529	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	06/05/2011	NO
94	ECONOMY-MARKET SOCIETA' COOPERATIVA	02827921210	NA - 519948	BRUSCIANO	NA	CAMPANIA	2010	07/02/1994	NO
95	ENERGY IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	06683411216	NA - 831905	VILLARICCA	NA	CAMPANIA	2011	25/06/2010	UNICOOP
96	FUTURA IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' COOPERATIVA	05648531217	NA - 767236	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2010	19/01/2007	NO
97	GRAND TOUR - SOCIETA' COOPERTIVA PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO CAM	06221641217	NA - 803266	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2011	27/11/2008	NO
98	IL FIORE NASCENTE SOCIETA' COOPERATIVA	05202021217	NA - 739386	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	CAMPANIA	2011	29/09/2005	NO
99	LA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	04770691212	NA - 712893	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2010	22/04/2004	NO

ELENCO N.7/SC/2018 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
100	LA NUOVA EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	06874201210	NA - 845868	ACERRA	NA	CAMPANIA	NO	10/03/2011	NO
101	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06776291210	NA - 838519	MUGNANO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	17/11/2010	NO
102	MANDEL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	07063171214	NA - 859125	MARANO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	14/12/2011	NO
103	PROGETTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	06963501215	NA - 851653	VOLLA	NA	CAMPANIA	NO	04/07/2011	NO
104	RESTAURI ED IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	06340011219	NA - 808846	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2010	09/04/2009	NO
105	SOCIETA' COOPERATIVA A.T.N. VAGON A RESPONSABILITA' LIMITATA	06950681210	NA - 850687	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	09/06/2011	NO
106	SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI LA VENETA	04021070232	NA - 887245	SAN PAOLO BEL SITO	NA	CAMPANIA	2011	22/03/2011	NO
107	SOCIETA' COOPERATIVA DIMAS	05373050961	CE - 250264	SANTA MARIA CAPUA VETERE	NA	CAMPANIA	2007	10/07/2006	NO
108	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ALBA A R.L.	05192021219	NA - 738582	FRATTAMAGGIORE	NA	CAMPANIA	2010	14/09/2005	NO
109	SOCIETA' COOPERATIVA VIA DEGLI INNAMORATI	06770951215	NA - 838787	VILLARICCA	NA	CAMPANIA	NO	10/11/2010	NO
110	SOL DEL SUR - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06598301213	NA - 825795	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	NO	26/01/2010	NO
111	TRASPORTI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	06769631216	NA - 838637	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	05/11/2010	NO
112	TRE TRE SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	06305801216	NA - 806879	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2010	06/03/2009	NO
113	UNICOOP SOCIALE CONSORZIO REGIONALE DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA	09462271009	NA - 795027	BOSCOREALE	NA	CAMPANIA	2011	11/04/2007	UNICOOP
114	VACCARO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA".	06506501219	NA - 819632	QUARTO	NA	CAMPANIA	2011	23/11/2009	NO
115	XFILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA "XFILE SOC. COOP. SOCIALE	05950971217	NA - 786410	POZZUOLI	NA	CAMPANIA	2011	29/01/2008	NO
116	CASA ROSSA - S.C.R.L. -	03334590654	SA - 290746	SCALA	SA	CAMPANIA	2011	30/07/1997	NO
117	CASEIFICIO LA PREZIOSA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	04762600650	SA - 392223	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	CAMPANIA	2010	03/11/2009	NO
118	CIRCOLO NOCERINO SOCIETA' COOPERATIVA	04824670659	SA - 396432	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	NO	13/05/2010	NO
119	CON A COM SOCIETA' COOPERATIVA	04184130658	SA - 348395	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	2010	21/10/2004	NO
120	CONSORZIO COOPERATIVO DEL SUD - SOCIETA' COOPERATIVA	04640110658	SA - 382318	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	CAMPANIA	2010	26/09/2008	NO
121	COOPERATIVA EDILIZIA - SARNO DOMUS	04716810652	SA - 387610	SARNO	SA	CAMPANIA	2010	30/04/2009	NO
122	EDIL S.P.G. - SOCIETA' COOPERATIVA	04967170657	SA - 408796	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	NO	29/09/2011	NO
123	EUTROPIA SOCIETA' COOPERATIVA	04550880654	SA - 375863	SALERNO	SA	CAMPANIA	2010	17/12/2007	NO
124	FALSIA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	04044450650	SA - 338902	SANT'EGIDIO DEL MONTE	SA	CAMPANIA	2008	27/06/2003	NO
125	FBF SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	04906940657	SA - 403493	EBOLI	SA	CAMPANIA	NO	24/02/2011	NO
126	GEA FORMAZIONE E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04462690654	SA - 368754	EBOLI	SA	CAMPANIA	2007	21/02/2007	NO
127	IL PRESIDENTE A MUTUALITA' PREVALENTE	04785850654	SA - 393418	PELLEZZANO	SA	CAMPANIA	NO	26/01/2010	NO
128	IL VERDE PINO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04003790658	SA - 335630	SALERNO	SA	CAMPANIA	2010	28/02/2003	NO
129	L.G. SISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	04868340656	SA - 400350	ANGRI	SA	CAMPANIA	2011	26/10/2010	NO
130	LA RETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	04798360659	SA - 394651	SAN VALENTINO TORIO	SA	CAMPANIA	2010	24/02/2010	NO
131	SARNO SERVIZI E RISORSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04676970652	SA - 384787	SARNO	SA	CAMPANIA	2010	22/01/2009	NO
132	SOCIETA' COOPERATIVA ARGENTO A R.L.	04586170658	SA - 378199	PONTECAGNANO FAIANO	SA	CAMPANIA	2011	12/03/2008	NO

ELENCO N.7/SC/2018 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-									
N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
133	WORKFORCE SOCIETA' COOPERATIVA	04968270654	SA - 409038	PONTECAGNANO FAIANO	SA	CAMPANIA	NO	04/10/2011	NO
134	SOCIETA' COOPERATIVA EURO	01853740387	FE - 203905	FERRARA	FE	EMILIA ROMAGNA	2011	13/09/2011	NO
135	THE FIRST SOCIETA' COOPERATIVA	03321160362	MO - 377353	MARANO SUL PANARO	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	23/02/2010	NO
136	FOOD AND JOB - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02555450341	PR - 248143	PARMA	PR	EMILIA ROMAGNA	NO	12/01/2010	NO
137	ATTIVA SOCIETA' COOPERATIVA	02400570343	PR - 234920	PARMA	PR	EMILIA ROMAGNA	2008	20/04/2006	NO
138	C.I.L. (COOP. IGIENE E LAVORO) SOCIETA' COOPERATIVA	03699120402	RN - 304882	RIMINI	RN	EMILIA ROMAGNA	NO	12/12/2007	NO
139	LA MOLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	02439240603	FR - 152354	FROSINONE	FR	LAZIO	2010	24/03/2006	NO
140	QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA	02297120608	FR - 142975	STRANGOLAGALLI	FR	LAZIO	2011	12/06/2003	NO
141	GIOVE SOCIETA' COOPERATIVA	02536220599	LT - 178843	SERMONETA	LT	LAZIO	2011	03/02/2010	NO
142	MEDICOOPSY LATINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02426710592	LT - 170449	FONDI	LT	LAZIO	2010	27/02/2008	NO
143	H.B. SOCIETA' COOPERATIVA	01041820570	RI - 63881	MAGLIANO SABINA	RI	LAZIO	2010	25/03/2009	NO
144	AIUTA MAMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11060041008	RM - 1275649	ANZIO	RM	LAZIO	2011	19/07/2010	NO
145	ALCAMA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	11384071004	RM - 1298844	ROMA	RM	LAZIO	2011	24/03/2011	NO
146	ALPAT COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	10876471003	RM - 1261088	ROMA	RM	LAZIO	NO	10/03/2010	NO
147	ASTER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	05491741004	RM - 898437	ROMA	RM	LAZIO	2007	17/03/1998	NO
148	BLU 2010 - SOCIETA' COOPERATIVA	10942051003	RM - 1266160	ROMA	RM	LAZIO	NO	19/04/2010	NO
149	BLUTEL - SOCIETA' COOPERATIVA	10816521008	RM - 1257356	ROMA	RM	LAZIO	NO	02/02/2010	NO
150	CENTRO PER LE ARTI E LE CULTURE AFRICANE: ABENG DZAM SOCIETA	08690621001	RM - 1111781	ROMA	RM	LAZIO	2009	13/10/2005	NO
151	COMUNITA' INFORMATICA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE C.I.E.	09984091000	RM - 1201914	ROMA	RM	LAZIO	2011	29/04/2008	NO
152	CONSORZIO CASTORE E POLLUCE	11524191001	RM - 1309180	ROMA	RM	LAZIO	NO	18/07/2011	NO
153	COOPERATIVA EDILIZIA -EDILCASA NETTUNO 79 - SOCIETA COOPERATIVA A	03650810587	RM - 445850	NETTUNO	RM	LAZIO	2010	31/08/1979	NO
154	COOPERATIVA SOCIALE 24 SERVICE	10057991001	RM - 1209046	FRASCATI	RM	LAZIO	2011	19/06/2008	NO
155	EDIL COOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	11154441007	RM - 1282755	ROMA	RM	LAZIO	2011	25/10/2010	NO
156	EDILSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	09815941001	RM - 1191284	CIAMPINO	RM	LAZIO	2011	23/01/2008	NO
157	ERGO 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA	11326731004	RM - 1294667	ROMA	RM	LAZIO	NO	14/02/2011	NO
158	EUROPA 3000 COOP. S.R.L.	08014641008	RM - 1067989	ROMA	RM	LAZIO	2009	07/05/2004	NO
159	FANTASIA EDILE SOCIETA' COOPERATIVA	11411331009	RM - 1300884	LADISPOLI	RM	LAZIO	NO	12/04/2011	NO
160	FITRAS 98 - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	05495431008	RM - 894216	ROMA	RM	LAZIO	2009	27/03/1998	NO
161	FORTITER SOCIETA' COOPERATIVA	04953681006	RM - 820439	ANZIO	RM	LAZIO	2009	31/07/1995	NO
162	FUTURA - CONSORZIO LAZIO FRA COOPERATIVE - SOCIETA' COOPERATIVA	07199440582	RM - 602675	ROMA	RM	LAZIO	2009	26/09/1985	NO
163	L.A. PHONESERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	11113951005	RM - 1279755	ROMA	RM	LAZIO	2010	23/09/2010	NO
164	LA BISARCA 2002 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	07037941007	RM - 1006921	MONTEROTONDO	RM	LAZIO	2010	04/04/2002	NO
165	L'ANGELO E IL BAMBINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11059901006	RM - 1275632	ROMA	RM	LAZIO	2011	19/07/2010	NO

ELENCO N.7/SC/2018 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
166	LO SPEDIZIONIERE - SOCIETA' COOPERATIVA	11213961003	RM - 1287701	ROMA	RM	LAZIO	2011	03/12/2010	NO
167	MAAR - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	06704280582	RM - 538473	ROMA	RM	LAZIO	2010	01/08/1984	NO
168	PROGETTO ALPHA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	11108771004	RM - 1279367	ROMA	RM	LAZIO	2011	13/09/2010	NO
169	PROMOASIA SOCIETA' COOPERATIVA	11079161003	RM - 1278895	ROMA	RM	LAZIO	NO	06/08/2010	NO
170	ROMA 2010 SOCIETA' COOPERATIVA	11112221004	RM - 1279622	ROMA	RM	LAZIO	NO	20/09/2010	NO
171	S.M.G. SOCIETA' COOPERATIVA	09372021007	RM - 1161872	NETTUNO	RM	LAZIO	NO	15/02/2007	NO
172	SALESIANI 82 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	06545861004	RM - 974916	ROMA	RM	LAZIO	2011	27/03/2001	NO
173	SIRIO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITA TA	05143541000	RM - 843780	LADISPOLI	RM	LAZIO	2011	30/07/1996	NO
174	SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	08445141008	RM - 1095297	ALBANO LAZIALE	RM	LAZIO	2010	16/03/2005	NO
175	SPLENDORE SOC. COOP. EDILIZIA	03879461006	RM - 707599	POMEZIA	RM	LAZIO	2011	30/05/1990	NO
176	TANEL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	10766971005	RM - 1255773	ROMA	RM	LAZIO	NO	07/01/2010	NO
177	TOGETHER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02268600596	LT - 158319	TERRACINA	RM	LAZIO	2010	31/05/2005	NO
178	ULISSE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	07325111008	RM - 1025716	FRASCATI	RM	LAZIO	2011	23/12/2002	NO
179	ARTCO LA FORNACE DEL COTTO ANTICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01910750569	VT - 138142	LUBRIANO	VT	LAZIO	2010	06/11/2007	NO
180	EDILIZIA SAN BARTOLOMEO SOCIETA' COOPERATIVA	01932480567	VT - 139799	RONCIGLIONE	VT	LAZIO	2011	07/05/2008	NO
181	ASSOCIAZIONE CONSORZIALE REZZO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABIL ITA'	00847690088	IM - 76287	REZZO	IM	LIGURIA	2008	19/05/1984	NO
182	ANMOL SOC. COOP. A R.L.	03742800166	BG - 404444	TORRE BOLDONE	BG	LOMBARDIA	NO	23/03/2011	NO
183	INTERNATIONAL WORLD SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	03350560169	BG - 370935	TREVIGLIO	BG	LOMBARDIA	2010	29/11/2006	NO
184	AREVALO - SOCIETA' COOPERATIVA	03261830131	CO - 304729	COMO	CO	LOMBARDIA	NO	13/04/2010	NO
185	G & G SERVICE COOPERATIVA	07509160961	MI - 1963907	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	06/07/2011	NO
186	ALBA ISOLAMENTI - SOC.COOP.	02245040049	CN - 164872	ALBA	CN	PIEMONTE	2009	05/11/1991	NO
187	ARES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	05069430725	BA - 395295	GRAVINA IN PUGLIA	BA	PUGLIA	2009	14/10/1997	LEGACO
188	COOPERATIVA AGRICOLA SAN SABINO - CANOSA	07206710720	BA - 540234	CANOSA DI PUGLIA	BA	PUGLIA	NO	24/05/2011	NO
189	COOPERATIVA EDILIZIA CASA GIOVANI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA	06765420721	BA - 508285	RUVO DI PUGLIA	BA	PUGLIA	2011	08/05/2008	NO
190	MACCABETEATRO SOCIETA' COOPERATIVA	05819520726	BA - 442829	CONVERSANO	BA	PUGLIA	2010	12/02/2002	LEGACO
191	PICCOLA PESCA-MADONNA DI LORETO-SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	02581250723	BA - 226211	MOLA DI BARI	BA	PUGLIA	2011	10/11/1981	LEGACO
192	EPALE SOCIETA' COOPERATIVA	02228180747	BR - 130185	MESAGNE	BR	PUGLIA	2009	30/12/2008	NO
193	ARCHITETTONICA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03708050715	FG - 267063	LESINA	FG	PUGLIA	2010	03/02/2010	NO
194	LA CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA	03816560753	LE - 247372	RACALE	LE	PUGLIA	2001	24/08/2004	NO
195	OLTREMARE SOCIETA' COOPERATIVA	04253460754	LE - 277441	GALLIPOLI	LE	PUGLIA	NO	09/09/2009	NO
196	COOPERATIVA NUOVAGRICOLA LELLA SOCIETA' COOPERATIVA	02502110733	TA - 150572	GINOSA	TA	PUGLIA	2011	26/02/2004	NO
197	PESCATORI NETTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA	02248390904	SS - 159826	PORTO TORRES	SS	SARDEGNA	2010	28/02/2007	NO
198	I PASCOLI TOSCANI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01961370515	SI - 134207	PIENZA	SI	TOSCANA	2009	26/05/2008	NO

ELENCO N.7/SC/2018 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
199	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA	01259180527	SI - 133183	POGGIBONSI	SI	TOSCANA	2011	04/03/2009	CONF
200	ARETUSA SOCIETA' COOPERATIVA	04292580281	PD - 377953	PADOVA	PD	VENETO	2010	01/04/2008	NO
201	GRUPPO LEVANTE SOCIETA' COOPERATIVA	01399700291	RO - 153037	PORTO VIRO	RO	VENETO	2011	08/03/2010	NO
202	MEN AT WORK - ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03892670278	VE - 347358	VENEZIA	VE	VENETO	2009	06/02/2009	NO
203	LEOMAS BLU S.C. A R.L.	03354170247	VI - 318607	SCHIO	VI	VENETO	2008	27/11/2006	NO
204	COOPERATIVA ALBA VERONETTA	02909341204	VR - 371375	BUSSOLENGO	VR	VENETO	2010	21/01/2009	NO

18A04692

DECRETO 8 giugno 2018.

Scioglimento di 14 società cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto altresì il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purché composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 9 maggio 2018, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106, è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore di quattordici società cooperative aventi sede nelle Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto;

Considerato che, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è resa necessaria in quanto i destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili già in sede di revisione/ispezione e per gli stessi non è stato possibile ricavare un indirizzo pec valido da utilizzare per la comunicazione di avvio del procedimento;

Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalla sopra citata disposizione;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte, senza nomina del commissario liquidatore, le quattordici società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2018

Il direttore generale: MOLETI

ALLEGATO

ELENCO N.6/2018/SC. DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE- C.C. 2545 septiesdecies cc.

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*	**Pec.**
1	**MONOLITE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN GESTIONE COMMISSARIALE**	02512940699	CH - 184605	TORREVECCHIA TEATINA	CH	ABRUZZO	2016	16/02/2015	NO	DIGIOVANNIFRANCESCA@PEC.IT
2	NUOVA COOP ZUMPANO DI E.F.A. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03150780785	CS - 214582	ZUMPANO	CS	CALABRIA	2012	08/08/2011	CONF	NUOVACOOPZUMPANO@PECIMPRESE.IT
3	MEDITERRANEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA	02721090807	RC - 185816	REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA	NO	27/03/2012	UNCI	VINCENZO.LOMBARDO163@PEC.COMMERCIALISTI.IT
4	LA NUOVA RIALTO SOCIETA' COOPERATIVA	01151410634	NA - 256300	CASANDRINO	NA	CAMPANIA	2012	23/01/1968	NO	LANUOVARIALTOCOOPERATIVA@ARUBAPEC.IT
5	**SEVEN OF HEARTS INTER RABBET SOCIETA' COOPERATIVA**	02743930345	NA - 930134	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	10/12/2014	NO	SEVENCOOPERATIVA@PEC.IT
6	COOPERATIVA COCCOLE & CUCCIOLI 2 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSAB ILITA'	11374741004	RM - 1298164	ROMA	RM	LAZIO	2012	09/03/2011	NO	COCCOLECUCCIOLI@PEC.IT
7	HS COOPERATIVA SOCIALE	10240271006	RM - 1220021	ROMA	RM	LAZIO	2012	02/12/2008	NO	NO
8	NON SOLO VETRO COOPERATIVA SOCIALE	01672160700	CB - 126776	PETRELLA TIFERNINA	CB	MOLISE	2014	08/02/2012	NO	GIUSIVIGLIONE@PEC.IT
9	VOLVER - SOCIETA' COOPERATIVA	03974240750	LE - 258393	GALLIPOLI	LE	PUGLIA	2012	06/07/2006	NO	NO
10	4US CATERING SOCIETA' COOPERATIVA	02752700738	TA - 167363	GINOSA	TA	PUGLIA	2012	03/04/2009	CONF	NO
11	M.D.M. - SOCIETA' COOPERATIVA	01429900911	NU - 100581	MAGOMADAS	NU	SARDEGNA	NO	17/07/2013	CONF	M.D.M.COOP@PEC.IT
12	SEA DIMENSION - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01157260959	OR - 135031	CABRAS	OR	SARDEGNA	2012	20/01/2012	CONF	SEADIMENSION@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT
13	**COOPERATIVA SOCIALE LAPIS FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA**	02140810512	AR - 164759	TALLA	AR	TOSCANA	NO	06/02/2013	NO	LAPISFUTURACOOP@PEC.IT
14	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI ALLA CITTA' E ALLE IMPRESE SOCIETA'	03016110276	VE- 274345	VENEZIA	VE	VENETO	2015	30/10/1997	NO	CSCI@PEC.IT

18A04694

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. Delibera n. 57 del 2016: ricognizione sull'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e prima assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni operate. (Delibera n. 97/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione — di seguito FSC — e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

Visto l'art. 1, comma 807 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha previsto, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, la proroga della scadenza per l'assunzione delle Obbligazioni giuridicamente vincolanti (di seguito *OGV)* al 31 dicembre 2016, qualora necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA;

Tenuto conto che il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017 dall'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 244 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, per gli interventi il cui procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed abbia conseguito al 31 dicembre 2016 l'adozione di variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA;

Tenuto conto, altresì, che l'art. 9, comma 8 del citato decreto-legge n. 244 del 2016 ha previsto la proroga al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio - 31 dicembre 2017 dei termini relativi alla possibile applicazione di sanzioni, già stabiliti dal primo e dal secondo periodo dell'art. 1, comma 808, della citata legge n. 208 del 2015;

Vista la delibera di questo Comitato n. 57 del 2016, modificativa della delibera n. 21 del 2014, che al punto 1.1 ha fissato alla data del 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse FSC 2007-2013 assegnate alle amministrazioni centrali e regionali, fatte salve alcune eccezioni richiamate nella stessa delibera n. 57, ai punti 1.2 (interventi che necessitano di VIA, VAS o di approvazione di variante urbanistica, il cui termine è fissato dalla legge al 31 dicembre 2017) e 2.4 (altri specifici interventi il cui termine è fissato al 30 giugno 2018);

Considerato che, ai sensi del punto 1.2 della predetta delibera n. 57 del 2016, il mancato rispetto del termine previsto per l'assunzione delle OGV comporta la revoca definitiva delle risorse, mentre si applica una sanzione dell'1,5 per cento qualora, nel rispetto del termine finale, l'OGV intervenga entro il primo semestre del 2016 e del 3 per cento qualora le OGV siano assunte nel secondo semestre del 2016;

Considerato inoltre che il punto 1.3 della stessa delibera prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri i dati sintetici sull'assunzione delle OGV alla data finale del 31 dicembre 2016, a valere sulle assegnazioni di risorse FSC 2007-2013, come risultanti dal monitoraggio della Banca dati unitaria e verificati dall'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il prof. Claudio De Vincenti e visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari data, con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota n. 1096-P del 18 dicembre 2017, con la quale il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ha trasmesso, per le relative decisioni di questo Comitato, la nota del Dipartimento per le politiche di coesione n. 4677 del 14 dicembre 2017, contenente gli esiti della ricognizione effettuata dallo stesso Dipartimento in attuazione della predetta delibera n. 57 del 2016, in ordine all'assunzione delle OGV da parte delle amministrazioni regionali alla data del 31 dicembre 2016;

Viste le integrazioni istruttorie pervenute a mezzo posta elettronica in data 21 dicembre 2017, con le quali il Dipartimento per le politiche di coesione ha fornito ulteriori specificazioni in ordine ai criteri seguiti per lo svolgimento della ricognizione e alle valutazioni svolte in esito all'interlocuzione con le amministrazioni interessate dalla stessa;

Considerato che i dati oggetto della predetta ricognizione sono relativi alle amministrazioni regionali, come risultanti dalla Banca dati unitaria (BDU) alla sessione di monitoraggio del 30 aprile 2017, successivamente sottoposti dal Dipartimento per le politiche di coesione alle competenti amministrazioni responsabili e all'Agenzia della coesione ai fini di eventuali aggiornamenti in relazione ad ulteriori OGV intervenute durante le fasi di rilevazione e comunicazione dei dati stessi;

Considerato che nella citata nota n. 4677 del 14 dicembre 2017, in applicazione del punto 1.2 della delibera n. 57 del 2016, risulta — a fronte di risorse FSC regionali monitorate per oltre 14 miliardi di euro, ivi comprese le risorse relative al periodo di programmazione 2000-2006 confluite nel successivo ciclo di programmazione 2007-2013 — che:

a) un ammontare di risorse pari a circa 693 milioni di euro è soggetto alla sanzione dell'1,5 per cento, determinata in 10.401.690 di euro;

b) un ammontare di risorse pari a circa 53 milioni di euro è soggetto alla sanzione del 3 per cento, determinata in 1.592.541 euro;

c) un importo complessivo di 39.207.458 euro è soggetto a revoca, in relazione ad interventi programmati per i quali non sono stati rispettati i prescritti termini di assunzione delle OGV;

d) un ulteriore importo di 70.062.427 euro è soggetto a revoca in relazione alla mancata programmazione di interventi da parte delle amministrazioni regionali;

Tenuto conto che nella tavola allegata alla predetta nota informativa sono riportati gli esiti suddivisi per regione;

Considerato, pertanto, che, in relazione all'applicazione alle regioni delle predette sanzioni e revoche, rientra nella disponibilità di questo Comitato un ammontare complessivo di risorse pari a 121.264.116 euro;

Vista la nota del 22 dicembre 2017, prot. n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe poste a base della odierna seduta del Comitato;

Acquisita nel corso della seduta la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno concernente la proposta di utilizzo, per complessivi 100.994.391 euro, a valere sulle risorse FSC 2007-2013 rinvenienti dalle sopracitate sanzioni e revoche, al fine di finanziare interventi rispondenti alle esigenze di enti locali, di cui la proposta stessa reca l'elenco;

Tenuto conto che dalla proposta risulta che tali interventi afferiscono a settori considerati prioritari per l'azione di Governo, quali la realizzazione di impianti per favorire la partecipazione all'attività sportiva della popolazione e in particolar modo dei giovani; la sicurezza degli edifici scolastici; la promozione della cultura e dell'attività turistica e, infine, il miglioramento della mobilità di distretto;

Tenuto conto, altresì, che dalla proposta risulta che gli interventi ricompresi nell'elenco sono stati identificati sulla base di manifestazioni di interesse di cui si è effettuata una ricognizione mediante procedura informatica nel sito istituzionale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e corrispondono al criterio della massima diffusività territoriale secondo un ordine crescente di importo;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato n. 143 del 2002 e n. 24 del 2004;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, recante il regolamento di questo Comitato;

Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;

Prende atto

degli esiti della ricognizione descritta nelle premesse, svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del punto 1.3 della delibera di questo Comitato n. 57 del 2016, con riferimento all'assunzione di OGV da parte delle amministrazioni regionali alla data del 31 dicembre 2016 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate alle regioni stesse, ivi incluse le risorse relative al periodo 2000-2006 che risultano «attratte» nel successivo ciclo di programmazione, e oggetto di monitoraggio nell'ambito della Banca dati unitaria alla sessione del 30 aprile 2017;

Delibera:

1. FSC 2007-2013 regionale - Sanzioni e revoche.

In esito alla ricognizione di cui alle premesse e alla presa d'atto che precede, a valere sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate alle regioni vengono disposte le seguenti sanzioni e revoche, rispettivamente in relazione a ritardi nell'assunzione delle OGV o a mancate assunzioni di OGV ai sensi del punto 1.2 della delibera n. 57 del 2016:

a) un importo complessivo di 10.401.690 euro è sottratto alla disponibilità delle regioni quale sanzione dell'1,5 per cento su un ammontare di risorse FSC 2007-2013 pari a circa 693 milioni di euro;

b) un importo complessivo di 1.592.541 euro è sottratto alla disponibilità delle regioni quale sanzione del 3 per cento su un ammontare di risorse FSC 2007-2013 pari a circa 53 milioni di euro;

c) un importo complessivo di 39.207.458 euro è oggetto di revoca, in relazione ad interventi programmati per i quali non sono stati rispettati i prescritti termini di assunzione delle OGV;

d) un'ulteriore revoca viene disposta per un importo di 70.062.427 euro, in relazione a risorse assegnate alle regioni ma oggetto di mancata programmazione da parte delle stesse.

Le risorse che in relazione all'applicazione delle predette sanzioni e revoche si rendono complessivamente disponibili alle determinazioni del Comitato complessivamente ammontano pertanto a 121.264.116 euro.

Nella tavola 1 allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, è riportata la suddivisione per regione dei suddetti esiti sanzionatori ovvero revocatori.

2. Riprogrammazione delle risorse disponibili a favore di interventi proposti dagli enti locali.

2.1 A valere sulle risorse rinvenienti dall'applicazione alle regioni delle sanzioni e revoche di cui alla precedente presa d'atto, viene disposta l'assegnazione complessiva di 100.994.391 euro per la realizzazione degli interventi di cui alla tavola 2 allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

2.2 La disponibilità delle risorse è subordinata all'inserimento dell'intervento nei Piani triennali dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e all'inserimento nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, dei seguenti elementi:

avvenuta approvazione del progetto definitivo ovvero di quello esecutivo; a tale adempimento sono soggetti anche gli interventi assegnatari di risorse a titolo di cofinanziamento, nel momento in cui sarà approvato almeno il progetto definitivo;

indicazione del CUP acquisito;

cronoprogramma di spesa per annualità.

Di tali adempimenti il responsabile unico del procedimento trasmette apposita dichiarazione, asseverata dall'organo di controllo interno dell'ente assegnatario, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione.

2.3 Conformemente al cronoprogramma di spesa come inserito nel sistema di monitoraggio unitario, l'erogazione dei finanziamenti avverrà secondo le seguenti modalità:

una prima anticipazione, pari alla previsione di spesa della prima annualità, in una misura comunque non superiore al 50 per cento dell'intero contributo;

una seconda erogazione, pari a un ulteriore 40 per cento dell'intero contributo, alla presentazione della documentazione che attesti un avanzamento di spesa corrispondente all'80 per cento della somma ricevuta a titolo di anticipazione;

un'erogazione a saldo, fino alla concorrenza dell'intero contributo, alla presentazione della documentazione finale sul completamento dell'intervento.

2.4 Il termine ultimo per l'assunzione delle Obbligazioni giuridicamente vincolanti è fissato al 31 dicembre 2019 per le risorse assegnate ai sensi del precedente punto 2.1 della presente delibera.

2.5 Il monitoraggio degli interventi sarà svolto secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Resta ferma la facoltà del Comitato di chiedere informazioni sull'attuazione dell'intervento e sulle eventuali economie prima della data di completamento. Il Dipartimento per le politiche di coesione tiene conto delle destinazioni territoriali disposte dalla presente delibera, ai fini della verifica del rispetto del vincolo percentuale di riparto complessivo delle risorse dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord, informandone questo Comitato con apposita relazione.

2.6 Restano ferme, per quanto non previsto dalla presente delibera, le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con particolare riguardo alle modalità di revoca dei finanziamenti.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 942

ALLEGATO 1

Tavola n. 1 Assunzione delle OGV in ordine alle risorse FSC 2007-2013: sintesi degli esiti della ricognizione sulle OGV a valle del confronto con le Amministrazioni (dati in euro)

Tipologia Amministrazione	Ricognizione degli interventi presenti in BDU				Disallineamenti
	Sanzione 1,5%	Sanzione 3%	Revoca	Totale	Revoca
Amm.ni Regionali	**10.401.690**	**1.592.541**	**39.207.458**	**51.201.689**	**70.062.427**
Mezzogiorno	*9.194.625*	*1.591.101*	*34.831.983*	***45.617.710***	***60.412.373***
Abruzzo	260.965	99.471	300.000	**660.436**	2.032.156
Basilicata	1.259.043	-	27.078.061	**28.337.104**	-
Calabria	541.728	-	-	**541.728**	-
Campania	-	-	-	-	-
Molise	2.282.085	-	2.966.422	**5.248.507**	58.380.218
Puglia	2.283.832	1.481.235	3.800.000	**7.565.067**	-
Sardegna	2.280.619	10.395	687.500	**2.978.514**	-
Sicilia	286.355	-	-	**286.355**	
Centro Nord	*1.207.065*	*1.440*	*4.375.474*	***5.583.979***	***9.650.054***
Emilia Romagna	-	-	4.333.167	**4.333.167**	-
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-	-
Lazio	*non applicabile*	*non applicabile*	*non applicabile*	-	*non applicabile*
Liguria	53.238	-	-	**53.238**	-
Lombardia	-	-	-	-	-
Marche	21.794		-	**21.794**	6.899.748
P.A. Bolzano	22.734	1.440	-	**24.174**	-
P.A. Trento	*no criticità BDU*	*no criticità BDU*	*no criticità BDU*	-	-
Piemonte	75.704	-	6.000	**81.704**	-
Toscana	2.787	-	-	**2.787**	-
Umbria	6.777	-	-	**6.777**	2.750.306
Valle d'Aosta	*no criticità BDU*	*no criticità BDU*	*no criticità BDU*	-	-
Veneto	1.024.031		36.307	**1.060.338**	-

ALLEGATO *2*

ASSEGNAZIONI			
Regione	Ente: Comitato Paralimpico	Oggetto	Risorse assegnate
Emilia-Romagna	Azienda USL di Piacenza	Realizzazione del Centro dedicato agli Sport Paralimpici del nord Italia a Villanova sull'Arda.	10.000.000
	Ente: Comuni		
Toscana	San Marcello Piteglio	Lavori di recupero nell'area ex maeba	54.026
Calabria	Santo Stefano in Aspromonte	Recupero della sala del Carmine	65.000
Marche	Camerano	Ristrutturazione del pallone tensostatico di via Scandalli	99.000
Toscana	Chiesina Uzzanese	Realizzazione del campo da tennis presso Scuola "Giacomo Leopardi"	100.000
Toscana	Ponte Buggianese	l'intervento all'interno del Parco dello Sport	117.930
Toscana	Camaiore	Realizzazione di attrezzature ludico sportive presso la Chiesa S. Spirito Lido	120.000
Emilia-Romagna	Civitella di Romagna	Interventi presso l'istituto comprensivo di via Moro	120.000
Toscana	Stazzema	Plesso scolastico "Martiri di Sant'Anna"	120.000
Toscana	Larciano	Scuola Media Istituto Comprensivo F.Ferrucci	125.000
Toscana	Buggiano	Palestra comunale in Piazza Aldo Moro	129.000
Abruzzo	Abbateggio	Spogliatori annessi al campo sportivo	130.000
Campania	Montoro	Ripristino della strada rurale di via Brecciara	150.000
Liguria	Celle Ligure	Miglioramento sismico nelle scuole comunali	150.000
Emilia-Romagna	Castrocaro Terme e Terra del Sole	Interventi di recupero delle Cannoniere della Rocca	160.000
Toscana	Lamporecchio	Ristrutturazione dell'impianto sportivo Giardinetti	160.000
Emilia-Romagna	Santa Sofia	Interventi di recupero urbanistico finalizzati al turismo enogastronomico	176.000
Toscana	Massa e Cozzile	Rifacimento del campo da calcio dell'impianto sportivo Brizzi	176.000
Campania	Villamaina	Creazione di un centro socio-culturale comunale	199.885
Piemonte	Cuorgné	Riqualificazione degli impianti sportivi in via Braggio	200.000
Abruzzo	Cerchio	Adeguamento sismico della scuola elementare di via Giardino	200.000
Marche	Frontone	Riqualfiicazione del complesso sportivo M.Fiorani	220.000
Marche	Macerata Feltria	Riqualificazione degli impianti sportivi in loc.Prato	222.000

Calabria	Melicucco	Riqualfiicazione del campo di calcio "Patrizio Napoli"	222.631
Calabria	Panettieri	Riqualificazione del centro storico	233.166
Toscana	Pieve a Nievole	Nuovo blocco di spogliatoio del centro sportivo La Palagina	245.000
Toscana	Bagnone	Complesso sportivo scolastico in localita' grotto'	250.000
Toscana	Agliana	Interventi di adeguamento sismico	250.000
Lombardia	Varese	Riqualificazione del Parco di Villa Toeplitz	256.838
Toscana	Uzzano	Miglioramento della rete viaria comunale	260.000
Toscana	Dicomano	Completamento della rete ciclopedonale esistente dicomano-contea	281.773
Emilia-Romagna	Meldola	Recupero funzionale dei locali dell’ex Macello	290.525
Toscana	Quarrata	Ristrutturazione della palestra polifunzionale denominata "Palamelo"	300.000
Toscana	Sambuca Pistoiese	Consolidamento del ponte sul torrente Limentra	300.000
Toscana	Certaldo	Messa a norma e riqualificazione del plesso scolastico e contenimentio dei consumi energetici	307.655
Toscana	Montale	Riqualificazione della viabilità urbana comunale	316.054
Emilia-Romagna	Galeata	Urbanizzazione primaria di via Ferdinando Zannetti	350.000
Abruzzo	Tollo	Riqualificazioen dell'impianto sportivo comunale	380.000
Campania	Foiano di Val Fortore	Lavori di recupero dell'area urbana in via Santa Maria	380.000
Sicilia	Monterosso Almo	Adeguamento funzionale dell'impianto sportivo di Contrada Gazzena	400.000
Abruzzo	Arielli	Realizzazione della Casa dello Sport	400.000
Lazio	Minturno	Realizzazione del nuovo edificio per la Scuola materna comunale	420.000
Toscana	Marliana	Ampliamento del plesso scolastico Samuele Romiti di Montagnana P.se	420.000
Toscana	Sovicille	Riqualificazione viaria in località Carpineto	450.000
Sardegna	Viddalba	Realizzazione di un parco giochi e di un anfiteatro	450.000
Sicilia	Castrofilippo	Riqualificazione della Scuola Media Paolo Balsamo	477.352
Toscana	Chiusi	Risanamento conservativo dell'immobile "Ex lavatoi pubblici"	490.000
Sicilia	Misilmeri	Realizzazione del polo sportivo sito in c.da Stoppa	496.747
Abruzzo	Fossacesia	Interventi di risanamento dell'area monumentale di S.Giovanni in Venere	500.000
Toscana	Montecatini Terme	Riqualificazione del Parco Termale storico "Pineta"	500.000
Toscana	Monsumanno Terme	Realizzazione del nuovo campo sportivo "G.Berti"	553.630
Marche	Mercatino Conca	Consolidamento del versante montuoso in in loc. Mercatino Conca	577.000
Sicilia	Buscemi	Interventi di riqualificazione del Campo sportivo comunale	595.000
Toscana	Castelfranco Piandiscò	Riqualificazione dell'edificio "ex. Filarmonica Piandiscò"	600.000
Emilia-Romagna	Forlì	Interventi di adeguamento sismico dell'asilo nido "Le Farfalle"	600.000
Abruzzo	L'Aquila	Adozione di servizi di *e-procurement* in modalità SaaS e dei servizi di supporto per la realizzazione di un sistema telematico di acquisto a disposizione del Soggetto Aggregatore e delle Stazioni Appaltanti del territorio regionale	600.000
Toscana	Poggibonsi	Ristrutturazione degli impianti sportivi in fraz.Staggia Senese	639.005

Marche	Gradara	Restauro della cinta muraria della città	640.000
Campania	Villanova del Battista	Completamento della palestra polifunzionale del plesso scolastico F.De Sanctis	649.141
Campania	Bonito	Riqualificazione del campo sportivo comunale	661.000
Abruzzo	Roccaraso	Completamento della palestra comunale per la scuola primaria e secondaria di primo grado	676.050
Sicilia	Calascibetta	Riqualificazione dell aree urbane degradate di via Maddalena	680.000
Campania	Montefredane	Interventi di adeguamento dell'edificio scolastico Scuola Materna	686.252
Calabria	Santa Domenica Talao	Realizzazione del laghetto collinare ad uso turistico ambientale	715.000
Sicilia	Gratteri	Riqualificazione dell'Abbazia di San Giorgio	738.544
Sicilia	Alcara Li Fusi	Interventi di riqualificazione previsti per la Contrada Cappuccini	750.000
Abruzzo	Cugnoli	Riqualificazione dell'impianto sportivo comunale e del centro di accoglienza	750.000
Toscana	Scarperia e San Piero	Interventi di adeguamento sismico della palestra comunale	755.000
Sicilia	Siracusa	Interventi di reucpero della Chiesa di San Cristoforo in Ortigia	795.631
Lombardia	Mairano	Messa in sicurezza della palestra comunale	800.000
Emilia-Romagna	Forlimpopoli	Lavori di consolidamento strutturale del fabbricato "Comprensivo Rossetti"	800.000
Sicilia	San Vito Lo Capo	Realizzazione di impianti sportivi comunali	840.000
Campania	Castel Baronia	Adeguamento funzionale di Palazzo Mancini	845.000
Calabria	Verbicaro	Efficientamento della rete idrica comunale nel tratto S.Nicola-S.Francesco	850.000
Sicilia	Vizzini	la riqualificazione dell'impianto sportivo comunale "Matteo Agosta"	870.000
Sicilia	Maletto	Intervento di recupero dell'impianto sportivo	885.000
Sicilia	San Cono	Interventi di riqualificazione urbana	895.000
Lombardia	Fortunago	Completamento dell'auditorium	900.000
Sicilia	Baucina	Completameto dell'area attrezzata per gli insediamenti produttivi	900.000
Toscana	Firenze	Interventi di messa in sicurezza della scuola primaria "Matteotti"	900.000
Sicilia	San Giovanni la Punta	Realizzazione di una palestra all'I.C.S. "C.A. Dalla Chiesa"	916.486
Lazio	Borgo Velino	Realizzazione di uno spazio ludico-sportivo e l'ampliamento del complesso sportivo polivalente	950.000
Sicilia	Novara di Sicilia	Progetto di riqualificazione di via La Marmora	970.000
Campania	Baiano	Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica	993.377
Campania	Reino	Riqualificazione della Rupe del Castello	998.000
Sicilia	Catenanuova	Interventi di riqualificazione sugli edifici scolastici	1.000.000
Marche	Monte Grimano Terme	Intervento di consolidamento del movimento franoso	1.000.000
Campania	Calitri	Riqualificazione del centro storico	1.000.000
Toscana	Altopascio	Realizzazione della nuova palestra per attività scolastiche e sportiva-agonistica	1.000.000
Sicilia	San Mauro Castelverde	Progetto di promozione turistico-sportiva	1.018.031
Toscana	Pelago	Interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare De Mayo	1.050.000
Marche	Montecalvo in Foglia	Realizzazione della nuova scuola dell'infanzia della località di Ca' Gallo	1.051.112

Sicilia	Sant'Agata Li Battiati	Ristrutturazione della biblioteca comunale "G.Verga"	1.100.000
Calabria	Scilla	Interventi di adeguamento sismico della scuola media statale G. Minasi	1.118.500
Campania	Solofra	Riqualificazione funzionale del centro socio-culturale di via Melito	1.150.935
Sicilia	Cammarata	Riqualficiazione della della scuola elementare e materna "plesso panepinto"	1.230.000
Sicilia	Santa Domenica Vittoria	Riqualificazioen degli impianti sportivi comunali	1.266.741
Basilicata	Montemilone	Realizzazione di nuovi spazi verdi e agregativi	1.350.000
Toscana	capannori	Recupero e l'adeguamento funzionale dello stadio di Capannori	1.350.000
Sicilia	Galati Mamertino	Riqualificazione della palestra comunale in località Rafa	1.390.720
Sicilia	Canicattini Bagni	Riqualificazione del centro storico	1.400.000
Abruzzo	Montesilvano	Realizzazione della palestra del Liceo Scientifico" Corradino D'Ascanio"	1.400.000
Calabria	Belvedere Marittimo	Interventi di risanamento ambientale	1.400.000
Campania	Aiello del Sabato	Interventi di manutenzione della scuola secondaria di I grado	1.497.370
Umbria	San Gemini	Realizzazione della nuova scuola secodnaria di I grado	1.500.000
Abruzzo	Pescara	Realizzazione di una palestra a completamento dell'infrastruttura scolastica "G.Galilei" di Pescara sito in Via Vespucci	1.500.000
Toscana	Monteriggioni	Restauro e la valorizzazione delle mura	1.503.357
Sicilia	Lascari	Riqualificazione urbana del quartiere di Santa Maria	1.536.414
Molise	Roccasicura	Impianto sportivo polivalente	1.650.000
Campania	Visciano	Progetto di riqualificazione nel centro storico	1.734.323
Sicilia	Gangi	Realizzazione di un area verde nel centro storico	1.777.000
Calabria	Soverato	Centro sportivo polivalente	1.827.117
Sicilia	Sant'Alfio	Riqualificazione del Castagno dei 100 Cavalli,	1.898.873
Campania	Ottati	Riqualificazione del Borgo di Ottati	1.900.000
Toscana	Cavriglia	Ampliamento del campo da golf	1.909.201
Puglia	Bari	Intervento di riqualificazione del Teatro Piccinni	1.923.000
Calabria	Cetraro	Ristrutturazione del campo sportivo comunale	1.930.000
Puglia	Poggiorsini	Restauro del'antica chiesa di Maria Santissima Addolorata	1.940.000
Sicilia	Pettineo	Progetto di riqualificazione urbana della zona Castello	1.946.000
Campania	Zungoli	Progetto di riqualificazione nel centro storico	1.950.000
		Totale	**100.994.391**

18A04695

DELIBERA 26 aprile 2018.

Approvazione, ai sensi della delibera CIPE n. 51/2016 e successive integrazioni, di operazioni di supporto all'export nei settori della cantieristica e della difesa nonché di operazioni con controparte sovrana in Egitto e Kenya, ai fini della concessione della garanzia dello stato con applicazione del «limite speciale». (Delibera n. 40/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e che, in particolare, al comma 1, lettera *a)*, prevede che il CIPE, tra l'altro, definisce le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al CIPE il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (ora SACE S.p.A.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato;

Visto altresì l'art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 143/1998, il quale dispone che la legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del predetto art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che prevede, tra l'altro, che le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A. sono definite con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, che gli impegni assunti da SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al medesimo comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato possa essere riservata all'attività indicata nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Vista la Comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);

Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Visto l'art. 6, comma 9-*bis*, del predetto decreto-legge n. 269/2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato può operare in favore di SACE S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese in grado di determinare in capo a SACE S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione; (ii) che in tal caso la garanzia dello Stato opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (iii) che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del predetto comma 9-*bis* (di seguito: «Fondo»);

Visto altresì, l'art. 6, comma 9-*ter*, del predetto decreto-legge n. 269/2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l'altro: (i) che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con SACE S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-*bis*, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-*bis*, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonché il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; (ii) che la convenzione ha una durata di dieci anni; (iii) che lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, che ha, per le finalità di cui al predetto art. 6, comma 9-*bis*: (i) individuato i settori strategici per l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE; (ii) definito la disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato con compiti, tra l'altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere di SACE S.p.A., di proposta e di controllo (di seguito: «Comitato di monitoraggio»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014 di approvazione della Convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9, 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge n. 269 del 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A. (di seguito: «Convenzione»), che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-*bis*, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato nonché il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione;

Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che il Comitato di monitoraggio approva le «soglie di attivazione» e determina la portata massima dell'insieme degli impegni a carico dello Stato rispetto alle variabili Controparte, Gruppo di controparti connesse, Settore e Paese - limiti che, salvo quanto previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per l'intera annualità successiva; e, dall'altro, che la portata massima dell'esposizione a carico dello Stato non può in ogni caso superare per le variabili Settore e Paese la quota percentuale massima sul portafoglio del 70% (settanta per cento) rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. e per la variabile Controparte la quota percentuale massima sul portafoglio del 100% (cento per cento) rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A.;

Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al quale, qualora nel periodo annuale di validità delle «soglie di attivazione» sia esaurita la predetta portata massima rispetto a una o più delle variabili di cui all'art. 7.6, SACE S.p.A. avrà la facoltà di richiedere la convocazione straordinaria, entro 30 (trenta) giorni, del Comitato di monitoraggio per sottoporre a quest'ultimo l'innalzamento delle portata massima cumulata a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») per una delle variabili indicate. Il Comitato di monitoraggio valuterà detta richiesta e le eventuali condizioni tecniche di rilascio;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso al Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE S.p.A. ex art. 6, commi 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge n. 269/2003 - innalzamento della portata massima a carico dello Stato (c.d. limite speciale) previsto dall'art. 7.8 della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 novembre, secondo cui, tra l'altro:

(i) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla luce della previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998, che lo prescrive in via generale per tutte le operazioni e i rischi assicurabili da SACE S.p.A., sia in quanto detto intervento è contemplato altresì dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2000 attuativo della direttiva n. 29/1998 in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a medio e lungo termine;

(ii) occorre valutare rigorosamente la compatibilità dell'innalzamento della predetta portata massima cumulata a carico dello Stato con i meccanismi di funzionamento e salvaguardia del Fondo al fine di non superare i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia;

(iii) il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima è l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo restando che nel Fondo dovrebbero residuare ulteriori risorse finanziarie disponibili a fronte di future istanze per il rilascio della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in caso di esaurimento delle stesse;

Viste le delibere di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62, 14 febbraio 2014, n. 17 e 10 novembre 2014, n. 52, concernenti le operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A.;

Considerato che il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 4 novembre 2016 ha, tra l'altro, definito un possibile *iter* istruttorio e procedimentale da sottoporre ai Ministeri competenti, nelle more di una eventuale revisione della Convenzione, per la possibile concessione del «limite speciale» con il coinvolgimento di questo Comitato, nonché una metodologia per gli accantonamenti aggiuntivi a fronte delle garanzie concesse dallo Stato con attivazione del «limite speciale» (cd. add *on)*;

Vista la successiva delibera 9 novembre 2016, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2016) con la quale questo Comitato ha, tra l'altro stabilito di:

individuare i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali è possibile l'attivazione del «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione, fissandone criteri e modalità;

approvare le singole operazioni riferite ai predetti settori strategici con attivazione del «limite speciale», con eventuali indicazioni in termini di priorità tra le operazioni, previa verifica istruttoria da parte delle amministrazioni proponenti (MEF e MISE) della compatibilità delle operazioni medesime con: (i) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da SACE S.p.A.; (ii) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A.; (iii) la dotazione del Fondo; (iv) i limiti di esposizione definiti per ciascun settore;

Visto in particolare l'art. 2 della sopra richiamata delibera, in base al quale per il settore crocieristico, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese, può essere attivato il «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione, con i seguenti criteri e modalità:

a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;

b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo settore, Paese, controparte o gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 400% (quattrocento per cento) della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile;

Visto altresì, l'art. 3 della medesima delibera, con il quale il Comitato ha approvato due operazioni riferite al predetto settore crocieristico;

Vista la delibera di questo Comitato del 10 luglio 2017, n. 57, (*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2017), concernente l'approvazione, al sensi della delibera CIPE n. 51/2016, di quattro operazioni di supporto all'*export* con controparte «*Norvegian Cruise Lines Corporation ltd.*», nel settore della cantieristica, al fine della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale»;

Visto il verbale della riunione del Comitato di monitoraggio del 14 dicembre 2017, nel quale, tra l'altro, il Comitato ha ritenuto che i limiti di cui all'art. 7.6 della Convenzione non possono essere in contrasto tra loro e devono operare limitatamente alla sola variabile - o alle sole variabili, nel caso di superamento di più Soglie di Attivazione contemporaneamente - che ha dato luogo all'attivazione della garanzia ex art. 6.1c. della Convenzione medesima;

Visto il verbale della riunione del Comitato di monitoraggio in data 16 marzo 2018, nel quale, tra l'altro, detto Comitato di monitoraggio, in considerazioni dei favorevoli impatti per l'economia, si è espresso positivamente sul documento «Ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - Piano Annuale 2018» (ivi compresi: (i) il quadro delle operazioni per ciascuno dei Settori e Paesi per i quali si prevede la concessione del c.d. «limite speciale»; (ii) le ipotesi di definizione dei limiti di operatività della garanzia dello Stato e delle Soglie di attivazione), indicando l'opportunità di un'estensione dell'ambito di operatività della delibera CIPE n. 51/2016 ai fini della concessione del cd. «limite speciale» nel 2018 a:

a) ulteriori operazioni nella *pipeline* di SACE nel Settore crocieristico, con i medesimi limiti (25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 40% del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo al 400% della quota di esposizione ritenuta da SACE);

b) il Settore della Difesa, esclusivamente per operazioni con controparte sovrana;

c) operazioni con controparte sovrana riferite ai Paesi Argentina, Kenya ed Egitto, coerentemente con le indicazioni della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione;

Considerato che il predetto documento «Ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - Piano Annuale 2018» indica gli impatti potenziali sull'economia italiana del complesso di quei progetti, ricompresi nella *pipeline* di SACE S.p.A. per il 2018 e realizzabili solo con applicazione del «limite speciale», nei Settore crocieristico e della difesa nonché nei Paesi Argentina, Kenya ed Egitto, in termini di maggiore: (i) valore della produzione (complessivamente circa 83 miliardi di euro); (ii) PIL (complessivamente circa 29 miliardi di euro); (iii) livello occupazionale (complessivamente 396.500 Unità lavorative annue - *ULA)*;

Vista la delibera di questo Comitato del 21 marzo 2018, n. 34, in corso di registrazione, concernente «Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A. e garantibili dallo Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con quale, in particolare: (i) sono state confermate, anche per il 2018, le previsioni di cui all'art. 2 della delibera di questo Comitato n. 51 del 2016 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili nel Settore crocieristico; (ii) ai sensi dell'art. 1 della stessa delibera n. 51/2016, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese è stata estesa la possibilità di attivare il «limite speciale», entro limiti determinati, per il settore della difesa e per operazioni con controparte sovrana nei Paesi Argentina, Egitto e Kenya;

Visto il verbale della riunione del 16 aprile 2018, con il quale il Comitato di monitoraggio ha, tra l'altro: (i) preso atto del «*Risk Appetite Framework*» 2018 della Sace di cui all'art. 7, comma 3, della Convenzione, (ii) approvato le soglie di attivazione della garanzia rispetto alle variabili «Settore», «Paese», «Controparte» e «Gruppo di Controparti Connesse» e con riferimento alla variabile «controparti singole» ha approvato la soglia per la controparte Carnival plc.,(iii) stabilito, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della Convenzione, che, per l'anno 2018, la «portata massima» degli impegni a carico dello Stato è pari a complessivi 16 miliardi di euro, dettagliata per singola variabile (variabile Settore: euro 10 miliardi; variabile Controparte: euro 5,5 miliardi; variabile Carnival: euro 4,5 miliardi; variabile Gruppo di Controparti Connesse: euro 2 miliardi; variabile Paese: euro 2,5 miliardi);

Considerato che SACE S.p.A., con più istanze, ha presentato richiesta di concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» per undici operazioni, di cui cinque nel settore croceristico con controparti Carnival, MSC Cruise SA, e TUI Cruises, quattro nel settore della difesa con controparti sovrane MoF Kenya e MoF Qatar, una con controparte sovrana in Egitto nel

settore *oil&gas* e una con controparte sovrana in Kenya nel settore infrastrutture e costruzioni, già deliberate dalla Società condizionatamente al rilascio della garanzia medesima (c.d. «garanzia proporzionale in eccedente»);

Considerato che le suddette undici operazioni ricomprese nella *pipeline* di SACE S.p.A. per il 2018, erano già contenute nel citato documento «Ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - Piano Annuale 2018» già considerato da questo Comitato ai fini dell'adozione della delibera n. 34/2018, in ragione del riconoscimento del positivo impatto di tali operazioni sull'economia italiana, ovvero l'esigenza della loro sottoposizione alla procedura di approvazione da parte di questo Comitato è stata indicata dagli organi di controllo;

Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della richiamata delibera di questo Comitato n. 51/2016, le suddette undici operazioni risultano compatibili con i principi ed i limiti fissati dalla medesima delibera, ed in particolare con:

a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da SACE S.p.A. (art.1, comma 4, lettera a, della delibera) in termini di nuovi flussi assicurabili annualmente, così come definiti dalla legge di bilancio, in quanto le suddette operazioni trovano capienza nel *plafond*, approvato nell'ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che, all'art. 3 comma 3, ha fissato con riferimento agli impegni assumibili da SACE S.p.A. per l'anno finanziario 2018 rispettivamente in 3.000 (tremila) milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 18.000 (diciottomila) milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, gli importi massimi di garanzia dello Stato;

b) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A., in modo da assicurare che il totale degli importi complessivamente garantiti dallo Stato sia, in ogni caso, non superiore al totale delle esposizioni complessivamente conservate da SACE S.p.A. (art. 1, comma 4, lettera *b)*, in quanto il totale delle esposizioni deliberate complessivamente ritenute da SACE è di circa euro 36 mld, mentre il totale degli importi deliberati potenzialmente garantiti dallo Stato a seguito delle istanze relative alle undici operazioni in oggetto assomma a circa euro 22 mld;

c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare gli idonei accantonamenti aggiuntivi a fronte di una maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio (art. 1, comma 4, lettera *c)*, come attestato dal Gestore del Fondo;

d) gli specifici limiti riferiti al settore croceristico fissati dalla richiamata delibera (art. 2, comma 1), in quanto, con le menzionate cinque operazioni: (i) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non supera il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non eccede la quota massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; in particolare, tale esposizione è pari a circa 17,6 miliardi di euro, equivalente al 31% dell'intero portafoglio rischi deliberato complessivamente detenuto da SACE e dallo Stato; (ii) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non supera il 400% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile. In particolare, il valore di picco di tale portata massima percentuale è raggiunto con riferimento alla controparte «*NCL Corporation Ltd*» ed è pari al 334%;

e) gli specifici limiti riferiti al settore della difesa fissati dalla richiamata delibera n. 34/2018 (comma 2), in quanto, con le menzionate quattro operazioni: (i) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non supera il valore massimo di 18 (diciotto) miliardi di euro e non eccede la quota massima del 29% (ventinove per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; in particolare, tale esposizione è pari a circa 9,3 miliardi di euro, equivalente al 16% dell'intero portafoglio rischi deliberato complessivamente detenuto da SACE e dallo Stato; (ii) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non supera il 400% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile. In particolare, il valore di picco di tale portata massima percentuale è raggiunto con riferimento alla controparte «MoF Kenya» ed è pari, considerando l'esposizione complessiva indipendentemente dal settore di riferimento, al 245%;

f) gli specifici limiti riferiti al Paese Egitto fissati dalla richiamata delibera n. 34/2018 (comma 4), in quanto, con la menzionata operazione: (i) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non supera il valore massimo di 6 (sei) miliardi di euro e non eccede la quota massima del 10% (dieci per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; in particolare, tale esposizione è pari a circa 2,9 miliardi di euro, equivalente al 5% dell'intero portafoglio rischi deliberato complessivamente detenuto da SACE e dallo Stato; (ii) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non supera il 400% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile. In particolare, il valore di picco di tale portata massima percentuale è raggiunto con riferimento alla controparte MoF Egitto ed è pari al 141%;

g) gli specifici limiti riferiti al Paese Kenya fissati dalla richiamata delibera n. 34/2018 (comma 5), in quanto, con la menzionata operazione: (i) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non supera il valore massimo di 2 (due) miliardi di euro e non eccede la quota massima del 4% (quattro per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; in parti-

colare, tale esposizione è pari a circa 1,2 miliardi di euro, equivalente al 2% dell'intero portafoglio rischi deliberato complessivamente detenuto da SACE e dallo Stato; (ii) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non supera il 300% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile. In particolare, il valore di picco di tale portata massima percentuale è raggiunto con riferimento alla controparte MoF Kenya ed è pari, considerando l'esposizione complessiva indipendentemente dal settore di riferimento, al 245%;

Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tali operazioni, è stato richiesto, con nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33741 del 23 aprile 2018, il parere di IVASS ai sensi dell'art. 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003;

Considerato anche che la «Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.» (CONSAP) - gestore del Fondo -, con comunicazione n. 86349 del 24 aprile 2018 ha rappresentato che, tenuto conto delle perdite attese complessivamente stimate in euro 1.011,08 milioni, comprensive dell'*Add On* di euro 49,00 milioni, le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 1.212,10 milioni risultano adeguate per la concessione della garanzia dello Stato in relazione alle operazioni in oggetto;

Vista la nota del 26 aprile 2018, acquisita agli atti dell'odierna seduta di questo Comitato, con la quale i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico hanno congiuntamente richiesto di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori del Comitato, per l'immediato esame, la proposta concernente «Approvazione - ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera CIPE n. 51/2016 e successive integrazioni - di undici operazioni di supporto all'*export* nei settori della cantieristica e della difesa, ovvero di operazioni con controparte sovrana in Egitto e Kenia, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del "limite speciale" ex art. 7.8 della convenzione MEF-Sace», operazioni più sopra descritte;

Considerato che la sopracitata richiesta congiunta è corredata dalla nota informativa per questo Comitato del Dipartimento del tesoro, dal parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dal prescritto parere della «Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.» (CONSAP) - gestore del Fondo - in merito all'adeguatezza delle risorse finanziarie per la concessione della garanzia dello Stato in relazione alle operazioni in oggetto, mentre risulta ancora in via di acquisizione il prescritto parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) su tali operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, del quale si dovrà tenere in ogni caso conto nei singoli decreti ministeriali di concessione della garanzia;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra premesso, che questo Comitato provveda all'approvazione, ai sensi delle delibere n. 51 del 2016 e n. 34 del 2018, delle undici operazioni sopra richiamate nei settori croceristico e della difesa nonché nei Paesi Egitto e Kenya, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione, fermo restando che l'approvazione di ogni singola operazione resta, in ogni caso, subordinata alla acquisizione di efficacia della citata delibera di questo Comitato n. 34 del 2018 ed al parere favorevole di IVASS, ai sensi dell'art. 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, sulla singola operazione da ammettere a garanzia;

Su proposta congiunta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, illustrata in seduta dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. In ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, per le motivazioni riportate nelle premesse, sono approvate le undici operazioni riferite ai settore croceristico e della difesa, nonché nei Paesi Egitto e Kenya, già deliberate da SACE S.p.A. e specificamente indicate nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante della presente delibera, le quali determinano il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento alla variabile Controparte, unica variabile rilevante per l'attivazione della garanzia di cui all'art. 6.1.c della Convenzione e, pertanto, da considerare ai fini della verifica dei limiti indicati nella delibera n. 34/2018 di questo Comitato.

2. In conformità con quanto previsto dalla delibera di questo Comitato del 9 novembre 2016, n. 51 e dalla successiva delibera del 21 marzo 2018, n. 34, l'approvazione di ogni singola operazione ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione è, in ogni caso, subordinata all'acquisizione di efficacia della citata delibera di questo Comitato n. 34 del 2018 ed al parere favorevole di IVASS, ai sensi dell'art. 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, su ciascuna singola operazione da ammettere a garanzia, del quale si dovrà tenere in ogni caso conto nei singoli decreti ministeriali di concessione della garanzia.

Roma, 26 aprile 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 936

ALLEGATO

Tabella 1

Operazioni nel settore crocieristico condizionate già deliberate da SACE SpA condizionatamente all'ottenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una garanzia proporzionale in eccedente

N. Operazione	Esportatore	Debitore	Oggetto	Paese	Impegno del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
2017/1062	Fincantieri	Carnival	Fornitura di una nave da crociera	Regno Unito	EUR 440.816.326,53	474.353.878	16 anni + 2 mesi (di cui 4 anni e 2 mesi di commitment + 12 anni di rimborso)	26-set-17	Controparte Carnival
2017/1063	Fincantieri	Carnival	Fornitura di una nave da crociera	Regno Unito	EUR 538.775.510,2	581.496.386	16 anni + 11 mesi (di cui 4 anni e 11 mesi di commitment + 12 anni di rimborso)	26-set-17	Controparte Carnival
2018/170 Istanza 9	Fincantieri	MSC Cruise SA	Fornitura di una nave da crociera	Svizzera	EUR 763.916.666,67	884.550.827	15 anni + 8 mesi (di cui 1 anno di commitment + 2 anni e 8 mesi di erogazione + 12 anni di rimborso)	19-apr-18	Controparte MSC Cruise
2018/171 Istanza 8	Fincantieri	MSC Cruise SA	Fornitura di una nave da crociera	Svizzera	EUR 763.916.666,67	887.141.146	17 anni + 4 mesi (di cui 2 anni + 8 mesi di commitment + 2 anni e 8 mesi di erogazione + 12 anni di rimborso)	19-apr-18	Controparte MSC Cruise
2018/258 Istanza 10	Fincantieri	TUI Cruises	Fornitura di una nave da crociera	Germania	EUR 899.159.663,87	1.055.744.091	18 anni + 6 mesi (di cui 4 anni + 6 mesi di commitment + 2 anni di erogazione + 12 anni di rimborso)	19-apr-18	Controparte TUI Cruises

Nota: gli importi riportati in tabella rappresentano un'indicazione basata sulle informazioni disponibili alla data di delibera e potrebbero subire variazioni a seguito di mutamenti delle condizioni di mercato prevalenti alla data di consegna del bene o di modifiche contrattuali concordate tra le parti

Tabella 2

Operazioni nel settore difesa condizionate già deliberate da SACE SpA condizionatamente all'ottenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una garanzia proporzionale in eccedente

N. Operazione	Esportatore	Debitore	Oggetto	Paese	Impegno del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
2017/1022 Istanza 3	Leonardo	MoF Kenya*	Fornitura di veicoli aerei	Kenya	Euro 44.891.410,69	50.973.679	12 mesi di erogazione + 10 anni di rimborso	27-ott-17	Controparte Mof Kenya
2017/1023 Istanza 4	Leonardo	MoF Kenya*	Fornitura di veicoli aerei	Kenya	USD 198.448.275,86	219.872.542	25 mesi di erogazione + 10 anni di rimborso	27-ott-17	Controparte Mof Kenya
2018/0217 Istanza 6	Leonardo	MoF Qatar	Fornitura di veicoli aerei	Qatar	Euro 2.516.719.456,5	2.618.766.273	Fino a 7 anni di erogazione + 7 anni di rimborso	19-apr-18	Controparte Mof Qatar
2018/0218 Istanza 7	Leonardo	MoF Qatar	Riassicurazione settore difesa in relazione al finanziamento a favore del MoD	Qatar	Euro 122.453.179,67	127.054.629	Fino a 5 anni di erogazione +10 anni di rimborso	19-apr-18	Controparte Mof Qatar

* Operazione eligibile ai sensi della Delibera CIPE n 34/2018 anche in relazione al Paese strategico Kenya

Nota: gli importi riportati in tabella rappresentano un'indicazione basata sulle informazioni disponibili alla data di delibera e potrebbero subire variazioni a seguito di mutamenti delle condizioni di mercato prevalenti alla data di consegna del bene o di modifiche contrattuali concordate tra le parti

Tabella 3

Operazioni nel paese Kenya condizionate già deliberate da SACE SpA condizionatamente all'ottenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una garanzia proporzionale in eccedente

N. Operazione	Esportatore	Debitore	Oggetto	Settore	Impegno del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
2017/0365 Istanza 2	ICM Maltauro	MoF Kenya	Costruzione del progetto Konza	Infrastrutture e costruzioni	Euro 376.783.737,13	418.304.834	3,5 anni di erogazione + 10 anni di rimborso	30-mag-17	Controparte Mof Kenya

Nota: gli importi riportati in tabella rappresentano un'indicazione basata sulle informazioni disponibili alla data di delibera e potrebbero subire variazioni a seguito di mutamenti delle condizioni di mercato prevalenti alla data di consegna del bene o di modifiche contrattuali concordate tra le parti

Tabella 4

Operazioni nel paese Egitto condizionate già deliberate da SACE SpA condizionatamente all'ottenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una garanzia proporzionale in eccedente

N. Operazione	Esportatore	Debitore	Oggetto	Settore	Impegno del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
2017/0049 Istanza 5	Technip Italy S.p.A	MOF Egitto	Espansione e ammodernamento di una raffineria in Egitto	Oil&Gas	USD 1.200.000.000	1.455.239.384	42 mesi di erogazione + 10 anni di rimborso	05-mar-18	Controparte MoF Egitto

Nota: gli importi riportati in tabella rappresentano un'indicazione basata sulle informazioni disponibili alla data di delibera e potrebbero subire variazioni a seguito di mutamenti delle condizioni di mercato prevalenti alla data di consegna del bene o di modifiche contrattuali concordate tra le parti

18A04691

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dona»

Estratto determina AAM/PPA n. 605 del 26 giugno 2018

Autorizzazione della variazione: variazioni di tipo II: B.II.d.1.e, B.II.d.2.a, B.II.d.1 *z)* relativamente al medicinale DONA.

Codice pratica: VN2/2016/332.

Sono autorizzate le seguenti variazioni: modifica di limiti di specifica e di metodi analitici per il controllo del prodotto finito,

relativamente al medicinale «Dona», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 026023059 - «400 mg/3 ml concentrato e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale concentrato 2 ml+6 fiale solvente 1 ml con 3,3% lidocaina.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.A. (codice fiscale 04472830159) con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione n. 5 - 20122 Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04696

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flunisolide EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 606 del 26 giugno 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.I.z), relativamente al medicinale FLUNISOLIDE EG.

Codice pratica: VN2/2016/406.

Si autorizza la seguente variazione: aggiornamento dell'ASMF per il principio attivo,

relativamente al medicinale «Flunisolide EG», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 035148016 - «1 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04697

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardioaspirin»

Estratto determina AAM/PPA n. 607 del 26 giugno 2018

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.6.a) Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica, relativamente al medicinale CARDIOASPIRIN;

Codice pratica: VN2/2017/100

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezione 5.1, relativamente al medicinale «Cardioaspirin», nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC N. 024840074 - «100 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse

AIC N. 024840086 - «100 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse

AIC N. 024840098 - «100 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

Bayer S.P.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 - Milano (MI) Italia

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04698

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Teva Italia»

Estratto determina AAM/PPA n. 608 del 26 giugno 2018

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo IA, relativamente al medicinale AZITROMICINA TEVA ITALIA;

Numeri di procedura:

n. NL/H/0945/001/II/033

n. NL/H/0945/001/IA/034

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.1, 6.4 e 6.6 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e l'aggiornamento delle etichette, modifiche editoriali ed adeguamento al QRD *template*, relativamente al medicinale «Azitromicina Teva Italia», nelle forme e confezioni sotto elencate:

038929016 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 15 ml

038929028 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 22,5 ml

038929030 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 30 ml

038929042 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 37,5 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

Teva Italia S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Piazzale Luigi Cadorna, 4, CAP 20123, Italia, codice fiscale 11654150157

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04699

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix Tetra»

Estratto determina AAM/PPA n. 609 del 26 giugno 2018

Autorizzazione delle variazioni:

Variazioni di tipo II: C.I.6.a) Modifica delle indicazioni terapeutiche, e Variazione C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FLUARIX TETRA;

Numero di procedura: n. DE/H/1939/001/II/035/G

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.1, 4.2, 4.8 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette per modifica delle seguenti indicazioni terapeutiche: «estensione dell'età minima per la somministrazione di "Fluarix Tetra" da 3 anni di età a 6 mesi di età», e ulteriore l'aggiornamento degli stampati per adeguamento al QRD *template*, relativamente al medicinale Fluarix Tetra, ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC:

Glaxosmithkline Biologicals S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rixensart, Rue de l'Institut, 89, CAP B-1330, Belgio (BE)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Condizioni di rimborsabilità

Le condizioni di rimborsabilità per la nuove indicazioni sono state definite in sede di contrattazione secondo la procedura vigente.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04700

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dacarbazina Lipomed»

Estratto determina AAM/PPA n. 610 del 26 giugno 2018

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.z) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DACARBAZINA LIPOMED;

Numero di procedura: N. AT/H/0239/003-004/II/011

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 3, 4.2, 4.4, 4.8, 6.2, 6.3 e 6.4 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per aggiornare le informazioni relative alla ricostituzione e l'ulteriore diluizione prima dell'uso del prodotto e per una riformulazione relativamente all'uso pediatrico e al QRD *template*, e delle etichette per adeguamento al QRD *template*, relativamente al medicinale «Dacarbazina Lipomed», nelle forme e confezioni sotto elencate:

041106030 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro

041106042 - «1000 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Lipomed GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Hegenheimer Strasse 2 , D-79576, Weil Am Rhein, Germania (DE)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04701

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1613
Yen	128,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,739
Corona danese	7,45
Lira Sterlina	0,87655
Fiorino ungherese	323,02
Zloty polacco	4,2876
Nuovo leu romeno	4,6658
Corona svedese	10,2223
Franco svizzero	1,1554
Corona islandese	125,7
Corona norvegese	9,434
Kuna croata	7,3795
Rublo russo	73,4609
Lira turca	5,4821
Dollaro australiano	1,561
Real brasiliano	4,3472
Dollaro canadese	1,5307
Yuan cinese	7,478
Dollaro di Hong Kong	9,1156
Rupia indonesiana	16348,9
Shekel israeliano	4,2146
Rupia indiana	79,0145
Won sudcoreano	1282,56
Peso messicano	23,9739
Ringgit malese	4,6423
Dollaro neozelandese	1,6712
Peso filippino	62,013
Dollaro di Singapore	1,568
Baht tailandese	37,951
Rand sudafricano	15,6275

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04739

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1534
Yen	126,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,811
Corona danese	7,4529
Lira Sterlina	0,87693
Fiorino ungherese	324,33
Zloty polacco	4,3143
Nuovo leu romeno	4,668
Corona svedese	10,3227
Franco svizzero	1,1501
Corona islandese	126,2
Corona norvegese	9,4895
Kuna croata	7,386
Rublo russo	73,805
Lira turca	5,4971
Dollaro australiano	1,5695
Real brasiliano	4,3536

Dollaro canadese	1,5319
Yuan cinese	7,4765
Dollaro di Hong Kong	9,0534
Rupia indonesiana	16337,37
Shekel israeliano	4,2054
Rupia indiana	78,867
Won sudcoreano	1287,91
Peso messicano	23,8447
Ringgit malese	4,6176
Dollaro neozelandese	1,6747
Peso filippino	61,521
Dollaro di Singapore	1,5685
Baht tailandese	37,878
Rand sudafricano	15,9903

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04740

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1578
Yen	127,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,835
Corona danese	7,4525
Lira Sterlina	0,87878
Fiorino ungherese	324,15
Zloty polacco	4,3152
Nuovo leu romeno	4,6695
Corona svedese	10,2755
Franco svizzero	1,1537
Corona islandese	125,8
Corona norvegese	9,4693
Kuna croata	7,3836
Rublo russo	73,6225
Lira turca	5,4943
Dollaro australiano	1,5688
Real brasiliano	4,3273
Dollaro canadese	1,5398
Yuan cinese	7,4953
Dollaro di Hong Kong	9,0847
Rupia indonesiana	16320,23
Shekel israeliano	4,2085
Rupia indiana	78,86
Won sudcoreano	1281,98
Peso messicano	23,6794
Ringgit malese	4,6318
Dollaro neozelandese	1,6853
Peso filippino	61,864
Dollaro di Singapore	1,5718
Baht tailandese	37,987
Rand sudafricano	15,8367

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04741

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1538
Yen	127,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,863
Corona danese	7,452
Lira Sterlina	0,8737
Fiorino ungherese	326,15
Zloty polacco	4,3256
Nuovo leu romeno	4,6723
Corona svedese	10,3248
Franco svizzero	1,1496
Corona islandese	126,6

Corona norvegese	9,4253
Kuna croata	7,379
Rublo russo	73,5577
Lira turca	5,4754
Dollaro australiano	1,5664
Real brasiliano	4,3567
Dollaro canadese	1,5381
Yuan cinese	7,4977
Dollaro di Hong Kong	9,0528
Rupia indonesiana	16261,4
Shekel israeliano	4,1816
Rupia indiana	78,4145
Won sudcoreano	1280,79
Peso messicano	23,5286
Ringgit malese	4,6331
Dollaro neozelandese	1,6846
Peso filippino	61,637
Dollaro di Singapore	1,5714
Baht tailandese	37,995
Rand sudafricano	15,758

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04742

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1648
Yen	128,3
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,792
Corona danese	7,4526
Lira Sterlina	0,87663
Fiorino ungherese	324,05
Zloty polacco	4,3148
Nuovo leu romeno	4,6663
Corona svedese	10,295
Franco svizzero	1,1534
Corona islandese	126,6
Corona norvegese	9,4328
Kuna croata	7,3788
Rublo russo	73,5314
Lira turca	5,4639
Dollaro australiano	1,5681
Real brasiliano	4,3617
Dollaro canadese	1,5459
Yuan cinese	7,5689
Dollaro di Hong Kong	9,1393
Rupia indonesiana	16429,21
Shekel israeliano	4,2134
Rupia indiana	79,03
Won sudcoreano	1293,76
Peso messicano	23,5466
Ringgit malese	4,6621
Dollaro neozelandese	1,688
Peso filippino	62,079
Dollaro di Singapore	1,5822
Baht tailandese	38,369
Rand sudafricano	15,7165

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04743

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,17
Yen	128,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,935
Corona danese	7,4517
Lira Sterlina	0,8804

Fiorino ungherese	325,42
Zloty polacco	4,337
Nuovo leu romeno	4,669
Corona svedese	10,3623
Franco svizzero	1,1549
Corona islandese	126,2
Corona norvegese	9,4703
Kuna croata	7,3825
Rublo russo	73,3376
Lira turca	5,4557
Dollaro australiano	1,5742
Real brasiliano	4,4042
Dollaro canadese	1,5542
Yuan cinese	7,6468
Dollaro di Hong Kong	9,181
Rupia indonesiana	16561,35
Shekel israeliano	4,2243
Rupia indiana	79,645
Won sudcoreano	1303,95
Peso messicano	23,4457
Ringgit malese	4,6959
Dollaro neozelandese	1,6947
Peso filippino	62,535
Dollaro di Singapore	1,593
Baht tailandese	38,563
Rand sudafricano	15,8282

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04744

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1672
Yen	127,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,9
Corona danese	7,451
Lira Sterlina	0,8816
Fiorino ungherese	326
Zloty polacco	4,341
Nuovo leu romeno	4,6669
Corona svedese	10,3383
Franco svizzero	1,1543
Corona islandese	125,2
Corona norvegese	9,4718
Kuna croata	7,381
Rublo russo	73,5257
Lira turca	5,4053
Dollaro australiano	1,5778
Real brasiliano	4,4051
Dollaro canadese	1,5549
Yuan cinese	7,6749
Dollaro di Hong Kong	9,1608
Rupia indonesiana	16548,56
Shekel israeliano	4,2356
Rupia indiana	79,7095
Won sudcoreano	1306,32
Peso messicano	23,237
Ringgit malese	4,6956
Dollaro neozelandese	1,6998
Peso filippino	62,714
Dollaro di Singapore	1,5892
Baht tailandese	38,523
Rand sudafricano	15,8232

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04745

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1616
Yen	128,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,777
Corona danese	7,4507
Lira Sterlina	0,88173
Fiorino ungherese	326,8
Zloty polacco	4,3363
Nuovo leu romeno	4,6553
Corona svedese	10,3503
Franco svizzero	1,1536
Corona islandese	124,4
Corona norvegese	9,4785
Kuna croata	7,3806
Rublo russo	73,359
Lira turca	5,37
Dollaro australiano	1,5725
Real brasiliano	4,4152
Dollaro canadese	1,5443
Yuan cinese	7,6649
Dollaro di Hong Kong	9,1158
Rupia indonesiana	16484,27
Shekel israeliano	4,2353
Rupia indiana	79,694
Won sudcoreano	1298,88
Peso messicano	23,1817
Ringgit malese	4,6795
Dollaro neozelandese	1,7046
Peso filippino	62,157
Dollaro di Singapore	1,5834
Baht tailandese	38,333
Rand sudafricano	15,8948

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04746

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1583
Yen	127,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,001
Corona danese	7,4509
Lira Sterlina	0,8852
Fiorino ungherese	328,07
Zloty polacco	4,3631
Nuovo leu romeno	4,6584
Corona svedese	10,4191
Franco svizzero	1,1556
Corona islandese	124,2
Corona norvegese	9,474
Kuna croata	7,382
Rublo russo	73,0951
Lira turca	5,3305
Dollaro australiano	1,5778
Real brasiliano	4,4822
Dollaro canadese	1,5398
Yuan cinese	7,6728
Dollaro di Hong Kong	9,0906
Rupia indonesiana	16598,44
Shekel israeliano	4,2271
Rupia indiana	79,683
Won sudcoreano	1300,27
Peso messicano	23,2921
Ringgit malese	4,6824
Dollaro neozelandese	1,7135
Peso filippino	61,96
Dollaro di Singapore	1,5831
Baht tailandese	38,363
Rand sudafricano	16,0621

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04747

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1658
Yen	129,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,02
Corona danese	7,4525
Lira Sterlina	0,88605
Fiorino ungherese	329,77
Zloty polacco	4,3732
Nuovo leu romeno	4,6631
Corona svedese	10,453
Franco svizzero	1,1569
Corona islandese	123,4
Corona norvegese	9,5115
Kuna croata	7,386
Rublo russo	73,1582
Lira turca	5,3385
Dollaro australiano	1,5787
Real brasiliano	4,4876
Dollaro canadese	1,5442
Yuan cinese	7,717
Dollaro di Hong Kong	9,1468
Rupia indonesiana	16654,04
Shekel israeliano	4,2627
Rupia indiana	79,813
Won sudcoreano	1296,72
Peso messicano	22,8817
Ringgit malese	4,708
Dollaro neozelandese	1,7247
Peso filippino	62,174
Dollaro di Singapore	1,5896
Baht tailandese	38,565
Rand sudafricano	16,0484

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04748

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso relativo al concorso di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2017/2018.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2018, prot. n. 536, e decreto direttoriale integrativo 12 luglio 2018, prot. n. 1820, si è provveduto alla distribuzione, per ciascuna Scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2017/2018, dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con risorse statali, con risorse regionali e con risorse di altri enti pubblici e/o privati, e dei posti riservati a ciascuna delle categorie di cui all'art. 35, del decreto legislativo n. 368/1999, nonché all'indicazione dei requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all'assegnazione dei contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di ulteriori requisiti specifici.

Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito www.miur.gov.it e sul sito www.universitaly.it

18A04779

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Otoxolan» gocce auricolari, sospensione per cani.

Estratto provvedimento n. 419 del 12 giugno 2018

Medicinale veterinario OTOXOLAN gocce auricolari, sospensione per cani

Confezioni:

scatola con un flacone da 10 ml - A.I.C. n. 10499015;

scatola con un flacone da 20 ml - A.I.C. n. 10499027;

scatola con un flacone da 30 ml - A.I.C. n. 10499039.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB. Procedura N. UK/V/0604/001/IB/002.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

si autorizza in accordo con il parere del RMS l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita da 18 mesi a 2 anni;

si autorizza altresì la modifica del punto 6.3 del SPC per adeguare il periodo di validità e i relativi punti degli stampati eventualmente interessati.

Si allega SPC modificato alla sezione 6.3.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A04644

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Metaxol» e «Methoxasol».

Estratto provvedimento n. 420 del 13 giugno 2018

Medicinali veterinari:

METAXOL (A.I.C. n. 104896);

METHOXASOL (A.I.C. n. 104420).

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg, 25 - 5531 AE Bladel, Paesi Bassi

Oggetto del provvedimento:

Variazione raggruppata di tipo IB: B.II.b.1.a, B.II.b.1.b, B.II.b.1.e e B.II.b.2.c.2

Procedura n. NL/V/xxxx/WS/011.

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, l'aggiunta del seguente sito per le operazioni di fabbricazione, controllo e rilascio dei lotti, confezionamento primario e confezionamento secondario del prodotto finito:

Genera Inc. Svetonedeljska cesta 2 Kalinovica 10436 Rakov Potok - Croazia.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A04645

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dimetilsulfossido gel Candioli».

Estratto provvedimento n. 421 del 13 giugno 2018

Medicinale veterinario DIMETILSULFOSSIDO GEL CANDIOLI (A.I.C. n. 102247).

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli & C. S.p.A. - via A. Manzoni 2 - 10092 - Beinasco (TO).

Oggetto del provvedimento: Variazione IA A.5 Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità) - *a)* Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del nome di un sito responsabile del rilascio dei lotti.

Da:

Istituto profilattico e farmaceutico Candioli & C. S.p.A. - via Alessandro Manzoni 2 - 10092 Beinasco (TO);

Acme Drugs S.r.l. - via Portella della Ginestra 9 - 45025 Cavriago (RE),

a:

ACEL pharma S.r.l. - via A. Manzoni 2 - 10092 Beinasco (TO);

Acme Drugs S.r.l. - via Portella della Ginestra 9 - 45025 Cavriago (RE).

Per effetto delle suddette variazioni, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A04646

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario per uso immunologico «Bio New EDS + IB».

Estratto provvedimento n. 422 del 14 giugno 2018

Medicinale veterinario ad uso immunologico BIO NEW EDS + IB (A.I.C. n. 100069).

Confezioni: tutte

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. - via Vittor Pisani 16 - 20124 Milano.

Oggetto del provvedimento: Raggruppamento variazioni tipo IA/IA_{in}:

1 Tipo IA_{in} n. A.1 - Modifiche del nome e/o del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

1 Tipo IA_{in} n. A.5 - Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità) - *a)* Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti.

Si conferma l'accettazione delle modifiche come di seguito descritte.

Modifica del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

da:

Merial Italia S.p.A. - via Vittor Pisani 16 - 20124 Milano,

a:

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. - via Lorenzini 8 - 20139 Milano.

Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito (tutte le fasi incluso il rilascio dei lotti):

da:

Merial Italia S.p.A. - via Baviera 9 - 35027 Noventa Padovana (PD),

a:

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. - via Baviera 9 - 35027 Noventa Padovana (PD).

Per effetto delle suddette variazioni, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

Gli stampati dei nuovi lotti del medicinale non ancora rilasciati devono essere aggiornati con le suddette modifiche entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A04647

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-160) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.